SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 giugno 2016

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità garante della concorrenza e del mercato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia del demanio

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 maggio 2016, n. **100**.

Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità, ai sensi dell'articolo 104, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 4-*bis* dell'articolo 104 che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengano definiti, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità degli stessi corpi idrici di cui agli articoli 76 e 77 del medesimo decreto legislativo, nonché il comma 3 dell'articolo 75 dello stesso decreto, che stabilisce che le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della Parte Terza sono stabilite con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il relativo allegato 11, recante l'elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misure e, in particolare, la misura supplementare di cui al punto *XIV)* relativa al ravvenamento artificiale delle falde acquifere;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e, in particolare, l'articolo 4 e l'Allegato 3, parte A, che stabiliscono i criteri per la definizione del buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei;

Visto il documento della Commissione europea Guidance Document No. 31 «*Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive*»;

Acquisito l'allegato tecnico elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto direttoriale 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano repertorio n. 232/CSR nella seduta del 17 dicembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 388/2016 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 7680 del 6 aprile 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 75, comma 3 e 104, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, tramite gli interventi di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei al fine del perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli articoli 76 e 77 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli interventi di ricarica controllata di cui al comma 1 costituiscono misura supplementare ai sensi dell'articolo 116 e del punto *XIV)* dell'Allegato 11 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei, in coerenza con le misure atte a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) corpo idrico donatore: corpo idrico da cui provengono le acque con le quali viene effettuato l'intervento di ricarica controllata del corpo idrico sotterraneo ricevente;

b) corpo idrico sotterraneo ricevente: corpo idrico sotterraneo sottoposto ad intervento di ricarica controllata con acque ritenute idonee ai sensi del presente decreto;

c) ricarica controllata: intervento finalizzato al ravvenamento del corpo idrico sotterraneo, attraverso l'immissione diretta o indiretta di acque provenienti da corpi idrici donatori, allo scopo di innalzare il livello piezometrico dell'acquifero e di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale;
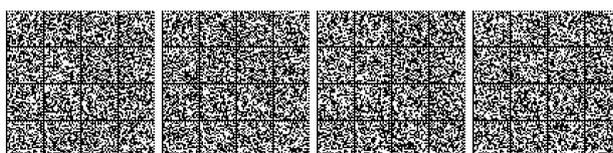
d) immissione diretta: immissione di acque nel corpo idrico sotterraneo ricevente senza processi di filtrazione attraverso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo;

e) immissione indiretta: immissione di acque nel corpo idrico sotterraneo ricevente mediante processi di filtrazione attraverso gli strati superficiali del suolo e del sottosuolo.

Art. 3.

Criteri generali per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, può essere autorizzata la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei in stato non «buono» e dei corpi idrici sotterranei in stato «buono», che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base all'allegato 6 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o particolari criticità dal punto di vista quantitativo.

2. Per la ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei, purché il prelievo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o non peggiori lo stato dei corpi idrici donatori, può essere ammesso:

a) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici superficiali classificati in buono stato chimico e nel rispetto dei parametri chimici e chimico-fisici compresi nella definizione dello stato ecologico, con specifico riferimento ai parametri e relativi standard di qualità ambientale di cui, rispettivamente, alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella 1/B del paragrafo A.2.7 del medesimo allegato, selezionati secondo i criteri indicati ai punti A.3.2.5 e A.3.3.4 dell'allegato 1 allo stesso decreto, nonché alla tabella 4.1.2/a del paragrafo A.4.1 e alla tabella 4.2.2/a del paragrafo A.4.2 del medesimo allegato.

b) l'utilizzo delle acque prelevate dai corpi idrici sotterranei in buono stato chimico sulla base dei parametri e valori limite di cui alla tabella 3 dell'Allegato 3 al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché sulla base dei limiti relativi alle sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione di cui alla tabella 2 del medesimo allegato.

Art. 4.

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei

1. Le Regioni e le Province autonome:

a) individuano, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, e all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, i corpi idrici sotterranei potenzialmente idonei a ricevere interventi di ricarica controllata;

b) individuano i corpi idrici superficiali e sotterranei idonei al prelievo delle acque per interventi di ricarica controllata.

2. Le Regioni e le Province autonome trasmettono gli elenchi dei corpi idrici, di cui al comma 1, alle Autorità di Bacino distrettuali territorialmente competenti, le quali provvedono, coerentemente con la pianificazione di bacino, ad inserire i predetti elenchi nei piani di gestione dei distretti idrografici, predisposti ai sensi dell'articolo 117, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Non sono tenute agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 le Regioni e le Province autonome che non intendono includere gli interventi di ricarica controllata di cui al comma 1 nel proprio programma di misure, ai sensi dell'articolo 116 e del punto *XIV)* dell'allegato 11 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. L'intervento di ricarica controllata è soggetto agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, fermo restando che con il termine «acque freatiche» contenuto nelle medesime norme si indica l'insieme delle acque sotterranee.

5. Il provvedimento di autorizzazione alla ricarica controllata rilasciato dalle Regioni e Province autonome prevede, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato 1, Parti B e C, le modalità tecniche di esecuzione dell'intervento e indica le attività di monitoraggio, da adottarsi da parte del titolare dell'autorizzazione stessa, finalizzate all'accertamento del rispetto delle prescrizioni disposte al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per il corpo idrico ricevente e il mantenimento dello stato del corpo idrico donatore, secondo i criteri definiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 maggio 2016

Il Ministro: GALLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1585

Allegato 1
(articolo 4)

REDAZIONE DEGLI ELENCHI DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI RICEVENTI E DEI CORPI IDRICI DONATORI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

1. Individuazione preliminare dei corpi idrici sotterranei idonei a ricevere interventi di ricarica controllata (CISR).

Le Regioni e le Province autonome, nell'effettuare la ricognizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, acquisiscono, sulla base della classificazione risultante dai Piani di Gestione e di eventuali altri dati disponibili, validati dalla Autorità di Bacino di riferimento ed utili a migliorare lo stato conoscitivo, le informazioni sullo stato quantitativo e chimico, dei corpi idrici sotterranei rice-

venti (CISR), tra cui quelli in stato non «buono» e, tra i corpi idrici sotterranei, quelli in stato buono che tuttavia presentano una tendenza significativa e duratura all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, valutata in base all'allegato 6, al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e/o particolari criticità dal punto di vista quantitativo.

In caso di corpi idrici con utilizzazioni idropotabili in atto, le regioni e province autonome individuano a monte delle captazioni idropotabili, le possibili misure volte a proteggere la captazioni idropotabili stesse dall'arrivo di sostanze indesiderate.

Per i corpi idrici sotterranei condivisi tra più regioni, le stesse devono assicurare un coordinamento nella fase di individuazione dei CISR.

L'elenco è aggiornato nel contesto dell'aggiornamento del piano di gestione ed è pubblicato sui siti regionali e sui siti delle Autorità di bacino.

2. Individuazione preliminare dei corpi idrici donatori idonei per gli interventi di ricarica controllata (CID).

Le risorse idriche potenzialmente utilizzabili per la ricarica, purché conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, includono:

a) acque prelevate da corpi idrici superficiali;

b) acque sotterranee derivate da altri corpi idrici sotterranei;

La risorsa idrica deve provenire da una fonte affidabile che assicuri quantità sufficienti e qualità idonea per il sito oggetto della ricarica.

I corpi idrici superficiali di cui al punto *a)* sono individuati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)* che presentano adeguati valori di portata, regime idrico perenne e un *surplus* idrico che garantisca il mantenimento dello stato «buono» Possono essere considerati idonei per i prelievi anche corpi idrici superficiali a carattere torrentizio o intermittente durante i periodi di piena stagionale, quindi con portata fluente superiore al deflusso minimo vitale.

I corpi idrici sotterranei di cui alla lettera *b)* sono individuati tra quelli classificati «in stato buono», ai sensi dell'allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che presentano un bilancio idrico adeguato a sostenere il prelievo senza comprometterne lo stato «buono».

Per i corpi idrici donatori condivisi tra più regioni le stesse devono assicurare un coordinamento nella fase di individuazione.

L'elenco dei corpi idrici donatori viene aggiornato nel contesto dell'aggiornamento del piano di gestione di Distretto.

B. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei.

Fermi restando gli adempimenti di cui alla normativa nazionale e regionale in materia di procedimenti di Valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dietro presentazione di:

1) un progetto preliminare che deve includere almeno le seguenti informazioni relative al corpo idrico sotterraneo ricevente e al corpo idrico donatore, rispettivamente scelti dagli elenchi di cui ai punti a.1 e a.2:

a) informazioni generali sul corpo idrico sotterraneo ricevente (scala del corpo idrico):

1) esplicitazione degli obiettivi degli interventi di ricarica controllata (miglioramento qualitativo, riequilibrio piezometrico, riattivazione delle risorgive di valle, accumulo stagionale, contrasto dell'intrusione salina, contrasto della subsidenza, vivificazione degli ecosistemi terrestri dipendenti, etc.) corredata dalle informazioni che evidenzino la necessità dell'intervento (stato quali-quantitativo, tendenza);

2) modello concettuale e bilancio idrico del corpo idrico sotterraneo interessato dall'intervento;

3) ubicazione del sito/siti in cui si prevede di effettuare l'intervento di ricarica controllata e modalità prescelte (Aree forestali di infiltrazione - AFI, pozzi di infiltrazione, trincee di infiltrazione, dispersione sub superficiale, altro);

4) informazioni sulle interazioni tra acque sotterranee e acque superficiali;

5) caratterizzazione geologica e geochimica del materiale costituente il serbatoio acquifero (zona satura e zona insatura);

6) caratterizzazione geochimica delle acque;

7) esame degli utilizzi in atto e/o prevedibili, con particolare riferimento all'approvvigionamento di acque da destinare al consumo umano.

b) dettaglio relativo alle caratteristiche dei siti di ricarica (scala di sito):

1) geomorfologia del sito; stratigrafie del suolo e del sottosuolo;

2) idrologia superficiale e caratteristiche idrogeologiche del sito;

3) attività antropiche presenti e potenzialmente interferenti con il sito;

4) disponibilità e accessibilità delle aree.

c) informazioni sul corpo idrico donatore:

1) nel caso di corpo idrico donatore superficiale:

a) analisi delle pressioni e dati sullo stato ecologico (biologico, fisico-chimico, idromorfologico) e chimico;

b) dati sulla qualità chimica, biologica e microbiologica al punto di prelievo;

c) bilancio idrico del corpo idrico donatore (serie storiche dei valori di portata, dei dati meteo-climatici, prelievi e concessioni, ecc.);

d) informazioni su interazioni con corpi idrici sotterranei;

e) informazioni sul deflusso minimo vitale.

2) nel caso di corpo idrico donatore sotterraneo:

a) modello concettuale dell'acquifero con analisi delle pressioni e stato chimico e quantitativo;

b) dati sulla qualità chimica e microbiologica al punto di prelievo;

c) bilancio idrico del corpo idrico donatore (serie storiche dei valori di portata sorgiva, dei livelli piezometrici, dei dati meteo-climatici, ruscellamento, evapotraspirazione, infiltrazione, prelievi e concessioni, ecc.);
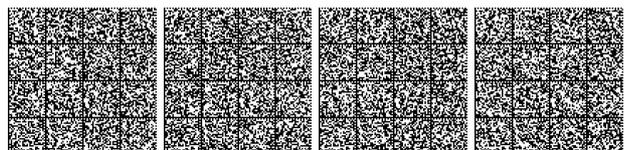
d) informazioni su interazioni con corpi idrici superficiali;

e) informazioni su interazioni con altri corpi idrici sotterranei.

2) un progetto definitivo dell'intervento di ricarica redatto anche sulla base dei dati derivanti dal monitoraggio «*ante operam*» di cui al punto C.

Il progetto definitivo deve riportare le modalità di realizzazione della ricarica, gli scenari idraulici, idrochimici e socioeconomici derivanti dall'intervento, evidenziando, in particolare: *a)* per il corpo idrico sotterraneo ricevente:

1) l'andamento dei livelli piezometrici del corpo idrico sotterraneo;

2) l'andamento delle portate delle sorgenti idrogeologicamente connesse al corpo idrico sotterraneo;

3) la capacità di immagazzinamento;

4) l'andamento temporale dei parametri chimici significativi;

5) le informazioni sul fenomeno della subsidenza e sui benefici che possono derivare da un intervento di ricarica controllata della falda;

b) per il sito (o i siti) di ricarica:

1) le caratteristiche pedologiche;

2) le caratteristiche idrogeologiche;

3) la conducibilità idraulica verticale nella zona insatura e orizzontale nella falda;

4) la prossimità ad eventuali corsi d'acqua con alveo a quota inferiore rispetto alla piezometrica di riferimento (elementi drenanti);

5) la verifica nel tempo e nello spazio della interazione della ricarica con le eventuali captazioni preesistenti tramite modellizzazione e valutazione delle variazioni della qualità delle acque.

c) per il corpo idrico donatore:

1) la modellazione del prelievo e della sua non interferenza con le altre concessioni già in essere.

Il progetto definitivo comprende, inoltre:

1) la descrizione tecnica delle opere da realizzare;

2) l'analisi economica dell'intervento comprensiva dei costi ambientali e della risorsa;

3) l'analisi di rischio, includendo il rischio di contaminazione chimica e microbiologica in considerazione degli utilizzi delle acque, con particolare riguardo all'approvvigionamento di acque da destinare a consumo umano;

4) il piano di gestione e manutenzione;

5) il piano del monitoraggio e di controllo di cui al successivo punto C;

6) il piano di emergenza.

Il progetto definitivo deve includere la descrizione dei sistemi di monitoraggio e controllo adottati dal proponente, con controlli periodici delle ARPA/APPA, finalizzati al:

completamento della caratterizzazione del sito precedentemente all'intervento;

monitoraggio *post operam* finalizzato alla valutazione dell'efficacia dell'intervento e alla individuazione di eventuali effetti indesiderati;

monitoraggio di «prima allerta» sul corpo idrico donatore a monte della derivazione per poter interrompere la ricarica in caso di transito di sostanze indesiderate o di modificazioni quantitative del corpo idrico donatore (es. portata inferiore al minimo deflusso vitale).

I parametri da considerare, i valori soglia e le frequenze del monitoraggio, in aggiunta a quelle già previste dal monitoraggio operativo per quel corpo idrico, deriveranno dall'analisi di rischio di cui al punto 3.

Il monitoraggio quali-quantitativo delle acque destinate alla ricarica, predisposto a monte e a valle delle opere di infiltrazione, deve, inoltre, consentire la valutazione dei benefici raggiunti dalle misure di ricarica controllata, sia in termini di riequilibrio quantitativo che in termini di dinamica chimica delle acque nel sottosuolo.

La configurazione minima del sistema di monitoraggio e controllo deve prevedere:

1) portate fluviali;

2) piezometria della falda acquifera in un adeguato numero di punti ed eventuali portate sorgive ad essa connesse;

3) parametri chimici e fisici atti a definire lo stato qualitativo dei corpi idrici coinvolti.

C. Sistema di monitoraggio e controllo.

1) Monitoraggio *ante operam*:

deve essere definita una rete di monitoraggio progettata specificamente per l'intervento, con punti a monte e a valle sia del sito/siti di ricarica, sia del sito/siti di prelievo. La finalità di questa fase è sia di definire il livello di base chimico e quantitativo su cui valutare l'efficacia dell'intervento, sia di ottimizzare la progettazione definitiva dell'intervento stesso. Il monitoraggio *ante operam* deve avere una durata di almeno 12 mesi e frequenza almeno mensile.

2. Monitoraggio *post operam:*

il monitoraggio *post operam* si deve basare sulla stessa rete di cui al punto 1 (*ante operam*) e deve essere finalizzato sia a valutare l'efficacia dell'intervento, sia ad individuare un eventuale deterioramento dello stato del corpo idrico ricevente e/o del corpo idrico donatore.

Le risultanze del monitoraggio sono trasmesse con frequenza almeno annuale all'Autorità concedente l'autorizzazione.

Nei casi in cui i corpi idrici oggetto di interventi siano interessati da approvvigionamenti idro-potabili i risultati dei monitoraggio, insieme ad ogni altra informazione utile ai fini dell'analisi di rischio e contaminazione chimica e microbiologica, sono trasmessi alle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti cui spetta il giudizio di idoneità d'uso dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 31/2001.
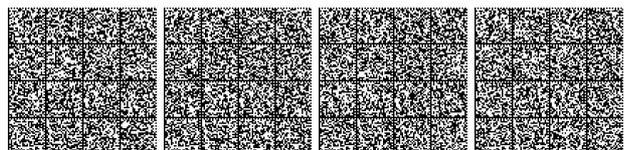
3. Monitoraggio di prima allerta:

le infrastrutture per la ricarica controllata devono essere dotate, a monte del punto di derivazione, di un sistema di monitoraggio ad elevata frequenza o in continuo mediante, ad esempio, sonde multiparametriche, atto a misurare variazioni significative di variabili chimico-fisiche rappresentative. Tale sistema deve essere realizzato in modo da organizzare protocolli gestionali per l'interruzione (automatica e manuale) del flusso idrico di ricarica entro tempi tali da prevenire ogni impatto. Anche per le problematiche inerenti a fasi di scarsità idrica dovrà essere previsto un monitoraggio di prima allerta che avrà comunque una dinamica differente a seguito del fenomeno in osservazione.

Riguardo alle variabili controllate sia nel corpo idrico donatore che in quello ricevente, dovranno essere preventivamente definiti i criteri, che verranno riportati nel piano di emergenza, per i quali si dovrà procedere all'interruzione del prelievo idrico e della ricarica controllata.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).".

La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), è pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327.

La Direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), è pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372.

— Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:

"Art. 104 (*Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*). — (*Omissis*).

4-*bis*. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

(*Omissis*).".

— Si riporta il testo degli articoli 75 comma 3, 76 e 77 del citato decreto n. 152 del 2006:

"Art. 75 (*Competenze*). — (*Omissis*).

3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

(*Omissis*)."

"Art. 76. (*Disposizioni generali*). — 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

3. L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015:

a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono»;

b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;

c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015.

6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.

7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità."

"Art. 77 (*Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale*). — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e 120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

2. In relazione alla classificazione di cui al comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76,
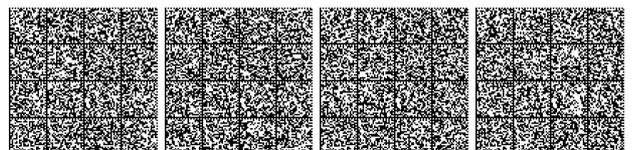
comma 4, lettere *a)* e *b)*, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino, e assicurando in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte ad impedire un ulteriore degrado.

3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre 2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono», entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di «sufficiente» di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.

4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.

5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:

a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:

1) sull'ambiente in senso ampio;

2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;

3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;

4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;

5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;

b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.

6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;

3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera *b)*, fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

c) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera *b)*. Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.

7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

a) la situazione ambientale e socio-economica non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano ambientale ed economico;

b) la garanzia che:

1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.

8. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto salvo il caso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 7, purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.

9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica deve essere inserita come aggiornamento del piano.

10. Il deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) che siano adottate tutte le misure volte ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non interessati alla circostanza;

b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti eventi possano essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;

c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in questione;

d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera *a)*, venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente tali eventi;

e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.

10-*bis*. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;

b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:

1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera *b)* siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
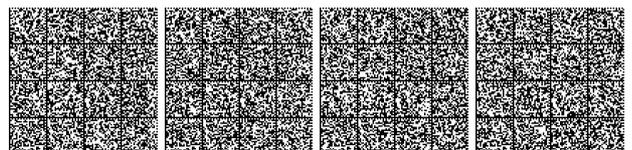
4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.".

— Si riporta il testo dell'articolo 116 e l'allegato 11 della parte terza, del citato decreto n. 152, del 2006:

"Art. 116 (*Programmi di misure*). — 1. Le regioni, nell'ambito delle risorse disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per l'approvazione all'Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.

1-*bis*. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.".

"Allegato 11 (*Elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi*).

Elenchi degli elementi da inserire nei programmi di misure.

Misure di base richieste ai sensi delle seguenti direttive:

i) direttiva 76/ 160/CEE sulle acque di balneazione

ii) direttiva 79/409/CEE sugli uccelli selvatici

iii) direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate al consumo umano, modificata dalla direttiva 98/83/CE

iv) direttiva 96/82/CE sugli incidenti rilevanti (Seveso)

v) direttiva 85/337/ CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale

vi) direttiva 86/278/CEE sulla protezione dell'ambiente nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione

vii) direttiva 91 / 271 / CEE sul trattamento delle acque reflue urbane

viii) direttiva 91 / 414/ CEE sui prodotti fitosanitari

ix) direttiva 91 /676/ CEE sui nitrati

x) direttiva 92/43/CEE sugli habitat

xi) direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

Elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misure.

Elenco delle eventuali misure supplementari che le regioni possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico ricadente nel territorio di competenza nell'ambito del programma di misure.

i) provvedimenti legislativi

ii) provvedimenti amministrativi

iii) strumenti economici o fiscali

iv) accordi negoziati in materia ambientale

v) riduzione delle emissioni

vi) codici di buona prassi

vii) ricostituzione e ripristino delle zone umide

viii) riduzione delle estrazioni

ix) misure di gestione della domanda, tra le quali la promozione di una produzione agricola adeguata alla situazione, ad esempio raccolti a basso fabbisogno idrico nelle zone colpite da siccità

x) misure tese a favorire l'efficienza e il riutilizzo, tra le quali l'incentivazione delle tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e tecniche di irrigazione a basso consumo idrico

xi) progetti di costruzione

xii) impianti di desalinizzazione

xiii) progetti di ripristino

xiv) ravvenamento artificiale delle falde acquifere

xv) progetti educativi

xvi) progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione

xvii) altre misure opportune.".

— Si riporta il testo dell'articolo 4 e dell'allegato 3, parte A, del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2009, n. 79:

"Art. 4 (*Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee*). — 1. Le regioni, ai fini della valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, adottano la procedura di cui al comma 2 e possono prevedere, nell'ambito delle attività di monitoraggio, il raggruppamento dei corpi idrici sotterranei secondo le modalità riportate all'Allegato 4, punto 4.1.

2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sono rispettate le condizioni riportate all'Allegato 3, Parte A, tabella 1;

b) sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'Allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei;

c) lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico, per una o più sostanze ed un'appropriata indagine svolta in conformità all'Allegato 5 conferma che:

1) sulla scorta della valutazione di cui all'Allegato 5, punto 3, non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di qualità o i valori soglia delle acque sotterranee definiti rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo conto dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato;

2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee riportate all'Allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in conformità al punto 4 dell'Allegato 5;

3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m^3/giorno o servono più di 50 persone, sono assoggettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento della loro qualità o un aumento del livello di trattamento per la potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di qualità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

4) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.

3. I corpi idrici sotterranei sono assoggettati al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati all'Allegato 4, al fine di acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee.

4. Le autorità competenti ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportano nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela, la classificazione dei corpi idrici sotterranei effettuata secondo la procedura di cui al comma 2, nonché, qualora ricorrano le condizioni di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 2, la sintesi della valutazione dello stato chimico contenente anche una descrizione del metodo seguito nella valutazione finale, in considerazione dei superamenti degli standard di qualità o dei valori soglia per le acque sotterranee nei singoli siti di monitoraggio.

5. Qualora un corpo idrico sotterraneo sia classificato in buono stato chimico in conformità al comma 2, lettera *c)*, al fine di proteggere gli ecosistemi acquatici, terrestri e gli usi legittimi delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal sito o dai siti di monitoraggio in cui è stato superato lo standard di qualità o il valore soglia, le regioni attuano programmi di misure contenenti almeno quelle indicate alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché altre misure derivanti da specifiche normative che possono essere messe in relazione alla tutela delle acque sotterranee."

“Allegato 3 (articolo 2, comma 1) (*Buono stato delle acque sotterranee*).

Parte A (Buono stato chimico)

Nella Tabella 1 è riportata la definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee.

Tabella 1 - definizione del buono stato chimico.

Elementi	Stato Buono
Generali	La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti: - non presentano effetti di intrusione salina; - non superano gli standard di qualità ambientale di cui alla tabella 2 e i valori soglia di cui alla tabella 3 in quanto applicabili; - non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimico di tali corpi né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.
Conduttività	Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.

A.1 - Standard di qualità

Nella Tabella 2 sono inclusi gli standard di qualità individuati a livello comunitario.

Tabella 2 - Standard di qualità

Inquinante	Standard di qualità
Nitrati	50 mg/L
Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione *	0,1µg/L
	0,5 µg/L (totale) **

* Per pesticidi si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi, quali definiti all'articolo 2, rispettivamente del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

** «Totale» significa la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i corrispondenti metaboliti e i prodotti di degradazione e reazione.

- I risultati dell’applicazione degli standard di qualità per i pesticidi ai fini del presente decreto non pregiudicano i risultati delle procedure di valutazione di rischio prescritte dal decreto n. 194 del 1995, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e dal decreto n. 174 del 2000.

- Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo si considera che gli standard di qualità in materia possono impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati agli articoli 76 e 77 del decreto n. 152 del 2006 per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo sono stabiliti valori soglia più severi conformemente all’articolo 3 e all’Allegato 3. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 92 del decreto n. 152 del 2006.

A.2 - Valori soglia ai fini del buono stato chimico

Il superamento dei valori soglia di cui alla tabella 3, in qualsiasi punto di monitoraggio è indicativo del rischio che non siano soddisfatte una o più condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c, punti 1, 2 e 3.

I valori soglia di cui alla tabella 3 si basano sui seguenti elementi: l’entità delle interazioni tra acque sotterranee ed ecosistemi acquatici associati ed ecosistemi terrestri che dipendono da essi; l’interferenza con legittimi usi delle acque sotterranee, presenti o futuri; la tossicità umana, l’ecotossicità, la tendenza alla dispersione, la persistenza e il loro potenziale di bioaccumulo.

Tabella 3 - Valori soglia da considerare ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del presente decreto.

INQUINANTI	VALORI SOGLIA (µg/L)	VALORI SOGLIA (µg/L) * (interazione acque superficiali)
METALLI		
Antimonio	5	
Arsenico	10	
Cadmio**	5	0,08 (Classe 1) 0,09 (Classe 2) 0,15 (Classe 3) 0,25 (Classe 4)
Cromo Totale	50	
Cromo VI	5	
Mercurio	1	0,03
Nichel	20	
Piombo	10	7,2
Selenio	10	
Vanadio	50	
INQUINANTI INORGANICI		
Boro	1000	
Cianuri liberi	50	
Fluoruri	1500	
Nitriti	500	
Solfati	250 (mg/L)	
Cloruri	250 (mg/L)	
Ammoniaca (ione ammonio)	500	
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI		
Benzene	1	
Etilbenzene	50	
Toluene	15	
Para-xilene	10	
POLICLICI AROMATICI		
Benzo (a) pirene	0,01	
Benzo (b) fluorantene	0,1	(0,03 sommatoria di benzo (b) e benzo (k) fluorantene)
Benzo (k) fluorantene	0,05	
Benzo (g,h,i,) perilene	0,01	(0,002 sommatoria di benzo g,h,i perilene + indeno(1,2,3-cd) pirene)
Dibenzo (a, h) antracene	0,01	
Indeno (1,2,3-c,d) pirene	0,1	
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI		
Triclorometano	0,15	
Cloruro di Vinile	0,5	
1,2 Dicloroetano	3	
Tricloroetilene	1,5	
Tetracloroetilene	1,1	
Esaclorobutadiene	0,15	0,05
Sommatoria organoalogenati	10	
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI		
1,2 Dicloroetilene	60	
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI		
Dibromoclorometano	0,13	
Bromodiclorometano	0,17	
NITROBENZENI		
Nitrobenzene	3,5	
CLOROBENZENI		
Monoclorobenzene	40	
1,4 Diclorobenzene	0,5	
1,2,4 Triclorobenzene	190	
Triclorobenzeni (12002-48-1)		0,4
Pentaclorobenzene	5	0,007
Esaclorobenzene	0,01	0,005
PESTICIDI		
Aldrin	0,03	
Beta-esaclorocicloesano	0,1	0,02 Somma degli esaclorocicloesani
DDT, DDD, DDE	0,1	***DDT totale: 0,025 p,p DDT: 0,01
Dieldrin	0,03	
Sommatoria (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin)		0,01
DIOSSINE E FURANI		
Sommatoria PCDD, PCDF	$4x10^{-6}$	
ALTRE SOSTANZE		
PCB	0,01****	
Idrocarburi totali (espressi come n-esano)	350	
Conduttività (µScm $^{-1}$ a 20°C) - acqua non aggressiva	2500	

Nei corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni di fondo naturale superiori ai limiti fissati in tabella, tali livelli di fondo costituiscono i valori soglia per la definizione del buono stato chimico.

- Per i pesticidi per cui sono stati definiti i valori soglia si applicano tali valori in sostituzione dello standard di qualità individuato alla tabella 2.

- Per i metalli il valore dello standard di qualità si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuta per filtrazione con un filtro da 0,45 µm.

- Per tutti gli altri parametri il valore si riferisce alla concentrazione totale nell'intero campione di acqua.

* Tali valori sono cautelativi anche per gli ecosistemi acquatici e si applicano ai corpi idrici sotterranei che alimentano i corpi idrici superficiali e gli ecosistemi terrestri dipendenti. Le Regioni, sulla base di una conoscenza approfondita del sistema idrologico superficiale e sotterraneo, possono applicare ai valori di cui alla colonna (*) fattori di attenuazione o diluizione. In assenza di tale conoscenza, si applicano i valori di cui alla medesima colonna.

** Per il cadmio e composti i valori dei valori soglia variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti quattro categorie: Classe 1: <50 mg $CaCO_3$/l, Classe 2: da 50 a <100 mg $CaCO_3$/l, Classe 3: da 100 a <200 mg $CaCO_3$/l e Classe 4: ≥200 mg $CaCO_3$/l.

*** Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(ρ-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(ρ-clorofenil)-2-(ρ-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(ρ-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis(ρ-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).

**** Il valore della sommatoria deve far riferimento ai seguenti congeneri: 28,52, 77, 81, 95, 99, 101, 105, 110, 114, 118, 123, 126, 128, 138, 146, 149, 151, 153, 156, 157, 167, 169, 170, 177, 180, 183, 187, 189.

A.2.1 Applicazione degli standard di qualità ambientale e dei valori soglia

1 La conformità del valore soglia e dello standard di qualità ambientale deve essere calcolata attraverso la media dei risultati del monitoraggio, riferita al ciclo specifico di monitoraggio, ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei.

2 Il limite di rivelabilità è definito come la più bassa concentrazione di un analita nel campione di prova che può essere distinta in modo statisticamente significativo dallo zero o dal bianco. Il limite di rivelabilità è calcolato come la somma di 3 volte lo scarto tipo del segnale ottenuto dal bianco e della concentrazione media del bianco.

3 Il limite di quantificazione è definito come la più bassa concentrazione di un analita che può essere determinato in modo quantitativo con una determinata incertezza. Il limite di quantificazione è definito come 3 volte il limite di rivelabilità.

4 Incertezza di misura: è il parametro associato al risultato di una misura che caratterizza la dispersione dei valori che possono essere attribuiti al parametro.

5 Il risultato è sempre espresso indicando lo stesso numero di decimali usato nella formulazione dello standard.

6 I criteri minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi applicati sono basati su un'incertezza di misura del 50% o inferiore (k=2) stimata ad un livello pari al valore degli standard di qualità ambientale e su di un limite di quantificazione uguale o inferiore al 30% dello standard di qualità ambientale.

7 Ai fini dell'elaborazione della media, nell'eventualità che un risultato analitico sia inferiore al limite di quantificazione della metodica analitica utilizzata viene utilizzato il 50% del valore del limite di quantificazione.

8 Il paragrafo 7 non si applica alle sommatorie di sostanze, inclusi i loro metaboliti e prodotti di reazione o degradazione. In questi casi i risultati inferiori al limite di quantificazione delle singole sostanze sono considerati zero.

9 Nel caso in cui il 90% dei risultati analitici siano sotto il limite di quantificazione non è effettuata la media dei valori; il risultato è riportato come «minore del limite di quantificazione».

10 I metodi analitici da utilizzare per la determinazione dei vari analiti previsti nelle tabelle del presente Allegato fanno riferimento alle più avanzate tecniche di impiego generale. Tali metodi sono tratti da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale o a livello internazionale e validati in accordo con la norma UNI/ISO/EN 17025.

11 Per le sostanze inquinanti per cui allo stato attuale non esistono metodiche analitiche standardizzate a livello nazionale e internazionale si applicano le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili riconosciute come appropriate dalla comunità analitica internazionale. I metodi utilizzati, basati su queste tecniche, presentano prestazioni minime pari a quelle elencate nel punto 6 e sono validati in accordo con la norma UNI/ISO/EN 17025.

12 *a)* Per le sostanze per cui non sono presenti metodi analitici normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi della ISO 17025 siano resi disponibili da ISPRA, in collaborazione con IRSA-CNR ed ISS, il monitoraggio sarà effettuato utilizzando le migliori tecniche, sia da un punto di vista scientifico che economico, disponibili.

b) I risultati delle attività di monitoraggio pregresse, per le sostanze inquinanti di cui al punto 11, sono utilizzati a titolo conoscitivo.".

Note all'art. 1:

Il testo degli articoli 75, comma 3, 76, 77, 104, comma 4-*bis*, 116 e l'allegato 11 alla parte terza, del citato decreto-legge n. 152, del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 7, del citato decreto legislativo n. 30 del 2009:

"Art. 7 (*Misure per prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee*). — 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 103 e 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di
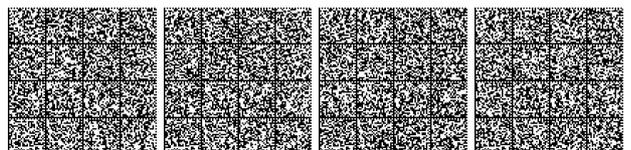
prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le regioni assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto legislativo comprenda:

a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui articolo 74, comma 2, lettera *ee)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le regioni individuano le sostanze pericolose tenendo conto, in particolare, di quelle appartenenti alle famiglie o ai gruppi di inquinanti tra quelle dell'Allegato 8, alla Parte Terza, punti da 1 a 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui al citato Allegato 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi, al fine di evitare un deterioramento ed una significativa e duratura tendenza all'aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque sotterranee. Nell'individuazione delle misure si tiene conto delle migliori pratiche ambientali e delle migliori tecniche disponibili.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, è riportato all'Allegato 2 del presente decreto un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose.

3. Fatti salvi eventuali requisiti più rigorosi fissati dalla normativa nazionale o regionale di settore, le regioni possono escludere dalle misure di cui al comma 1 gli scarichi e le immissioni indirette di inquinanti che sono:

a) considerate essere in quantità e concentrazioni così piccole da precludere qualsiasi attuale o futuro pericolo di deterioramento della qualità delle acque sotterranee riceventi;

b) le conseguenze di incidenti o di circostanze naturali eccezionali che non possano ragionevolmente essere previsti, evitati o attenuati;

c) considerate come tecnicamente impossibili da prevenire o limitare senza ricorrere a misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o la qualità dell'ambiente nel suo complesso o a misure sproporzionatamente onerose per rimuovere quantità di inquinanti da terreni o sottosuoli contaminati o altrimenti controllare la loro percolazione negli stessi;

d) il risultato degli interventi nelle acque superficiali intesi, tra l'altro, a mitigare gli effetti di inondazioni e siccità e ai fini della gestione delle acque e delle vie navigabili, anche a livello internazionale; tali attività, che comprendono ad esempio, le escavazioni, il dragaggio, il trasferimento ed il deposito di sedimenti in acqua superficiale, sono condotte in conformità alla normativa vigente, purché dette immissioni non compromettano il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Le regioni possono ricorrere alle esenzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 solo se è in atto un efficiente monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi dell'Allegato 4.

5. Le regioni, qualora ricorrano alle esenzioni di cui al comma 3, informano tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Il comma 3 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:«3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.».".

Note all'art. 3:

Il testo degli articoli 76 e 77, del citato decreto-legge n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse. Il testo del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 117, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

"Art. 117 (*Piani di gestione e registro delle aree protette*). — (*Omissis*).

2-*bis*. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.

(*Omissis*).".

— Il testo dell'articolo 116 e del punto XIV dell'allegato 11 alla parte terza, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.

16G00111
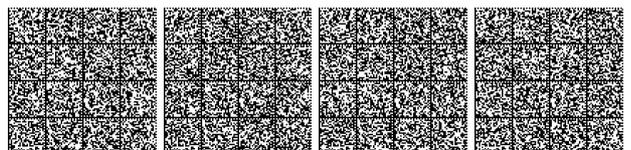
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2016.

Conferimento della decorazione della Stella al merito del lavoro Alla Memoria. Lavoratore Pierlucio Tinazzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Visto l'incidente sul lavoro occorso in data 24 marzo 1999 all'interno della galleria del Traforo del Monte Bianco, ove il lavoratore Pierlucio Tinazzi, sorvegliante motociclista, perdeva tragicamente la vita coinvolto nell'incendio verificatosi all'interno della galleria mentre, durante il normale giro di ispezione tentava di mettere in salvo un automobilista francese in difficoltà;

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo del predetto lavoratore colpito dal grave evento;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È concessa «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al merito del lavoro» al lavoratore Pierlucio Tinazzi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2016

MATTARELLA

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

16A04364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2016.

Conferimento della decorazione della Stella al merito del lavoro Alla Memoria. Lavoratore Francesco Zaccaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante «Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro»;

Visto l'art. 2 della predetta legge, secondo cui la decorazione può essere conferita ai lavoratori periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Visto l'infortunio sul lavoro occorso in data 28 novembre 2012 presso lo stabilimento Ilva di Taranto ove il lavoratore Francesco Zaccaria, gruista, perdeva tragicamente la vita all'interno della cabina di comando della gru che investita da un violento tornado, precipitava in mare da un'altezza di 60 mt.;

Ritenuto di dover onorare e perpetuare il ricordo del predetto lavoratore colpito dal grave evento;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

È concessa «Alla Memoria», la decorazione della «Stella al merito del lavoro» al lavoratore Francesco Zaccaria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2016

MATTARELLA

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

16A04365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016.

Conferimento della decorazione della Stella al merito del lavoro ai lavoratori italiani residenti all'estero - Anno 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143 sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la Commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/92;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

Alonzi Irma - FagorBrandt SAS Lione (Francia);

Berardi Alfredo - East Midlands Electricity/Powergen Coventry (Regno Unito);
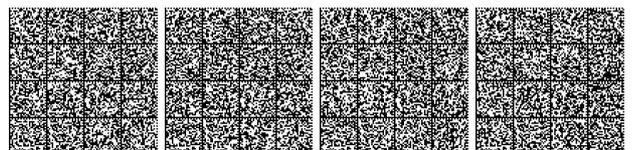
Bolzon Luigino - Zonin UK Ltd - Londra (Regno Unito);

Cappello Sergio - Silverbond Enterprised TA Park Lane Casino - Londra (Regno Unito);

Clemente Giuseppe - A.D. Barbieri S.A. Burzaco (Argentina);

D'Angelo Calogero - Ford -Werke GmbH Saarlouis (Germania);

Enna Antonio - Stelimet N.V. Genk (Belgio);

Ferro Nicodemo - ASR Asphalt - und Strabenbau Rems GmbH-Fellbach-Schmiden (Germania);

Fusarini Dina Francesca - Eternit Uruguay S.A. Montevideo (Uruguay);

Gottardo Renata Maria - Corbana S.A. Montevideo (Uruguay);

Marelli Maurizio - Comau do Brasil Ind. e Com. LTDA Betim (Brasile);

Marzana Maurizio - Bon Viver Hotel & Restaurant Jersey (Regno Unito);

Melis Vittorio - Ristorante Tartufi & Friends Londra (Regno Unito);

Mezzera Roberto Mario - Grupo Mendez Haedo S.r.l. Montevideo (Uruguay);

Miranda Franco - Volkswagen S.p.A. Wolfsburg (Germania);

Persico Gabriella - Organizacion Techint Buenos Aires (Argentina);

Reolon Ana Gloria - ANCAP (Combustibile, Alcool e Cemento) - Montevideo (Uruguay);

Sabatini Roberto - Ferrero Iberica S.A. Cornellà de Llobregat (Spagna);

Sanvido Luigino - Triumph Gear Systems Toronto (Canada);

Scalzo Stefano - London Underground Limited Londra (Regno Unito).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 maggio 2016

MATTARELLA

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

16A04350

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 2016.

Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per l'anno 2016.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato approvato il regolamento recante «Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, «Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi» e «Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti», come modificati dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visti gli articoli 3-*bis*, comma 10, e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernenti l'attività di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2016, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/2016 con le relative istruzioni, che deve essere presentato nell'anno 2016, per i redditi riguardanti il periodo d'imposta 2015;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2016 concernente modificazioni alle istruzioni del modello di dichiarazione 730/2016, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2016;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 11 aprile 2016, concernente l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati;

Considerata l'opportunità di prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Attività di assistenza fiscale per l'anno 2016

1. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono completare, entro il 22 luglio 2016, la trasmissione diretta in via telematica all'Agenzia delle entrate della dichiarazione indicata nell'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne prev. n. 1439

16A04468

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 2016.

Integrazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Viste le deleghe rilasciate al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta in data 26 marzo 2014 e in data 1° dicembre 2014, da intendersi qui per integralmente richiamate;

Visto il decreto ministeriale in data odierna con il quale sono stati rideterminati i compiti delegati al Sottosegretario di Stato, cui è stato attribuito il titolo di Vice Ministro, on. dott. Enrico Zanetti;

Ritenuta l'opportunità di integrare le deleghe conferite al Sottosegretario on. Pier Paolo Baretta al fine di comprendervi anche le questioni relative al federalismo fiscale, già delegate al Sottosegretario on. dott. Enrico Zanetti nonché le questioni riguardanti il sistema bancario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta è delegato, a integrazione delle deleghe rilasciate in data 26 marzo 2014 e in data 1° dicembre 2014, per le questioni relative al federalismo fiscale e al sistema bancario e finanziario.

2. Le deleghe di funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta con decreto ministeriale del 26 marzo 2014 riguardanti le politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare e rientranti nelle competenze dell'Agenzia del demanio, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ivi compresa la partecipazione alle relative sedute, sono esercitate dal Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta fino alla data di emanazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 16 maggio 2016

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 1505

16A04467

DECRETO 8 giugno 2016.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 49690 del 24 maggio 2016, che ha disposto per il 31 maggio 2016 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 49690 del 24 maggio 2016, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 maggio 2016, il rendimento medio ponderato dei buoni a 183 giorni è risultato pari a -0,262%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,133.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,511% e a 0,736%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A04382

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° giugno 2016.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, pari a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di riorganizzazione delle province inserisce il comma 150-*bis*, il quale prevede che le città metropolitane e le province, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per la riduzione dei costi della politica,assicurino un contributo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, a 60 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in considerazione sia del progressivo venir meno delle elezioni provinciali che per la gratuità delle attività svolte dai componenti degli organi delle province;

Visti i precedenti decreti del 16 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 23 settembre 2014 e del 29 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 2015, n. 128 con i quali si è già provveduto alla determinazione del riparto a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario del predetto contributo alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 60 milioni di euro per l'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Considerato che in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, nell'anno 2016, alla scadenza naturale del mandato degli organi non saranno indette le consultazioni elettorali a suffragio universale per il rinnovo degli organi nelle Province di Vercelli, Pavia, Mantova, Treviso, Ravenna, Macerata, Campobasso e Reggio Calabria, con conseguenti risparmi, anche per quanto attiene le indennità ed i rimborsi per le attività dei componenti degli stessi organi, attività divenute gratuite a seguito della legge n. 56/2014;

Considerato che il citato decreto del 29 maggio 2015 non ha trovato applicazione per la Provincia di Lucca per la quale il rinnovo degli organi con le procedure previste dalla legge n. 56 del 2014 ha avuto luogo in data 20 settembre 2015;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 53, della citata legge n. 56/2014, le disposizioni recate dallo stesso articolo, ai comma da 51 a 100, valgono come principi
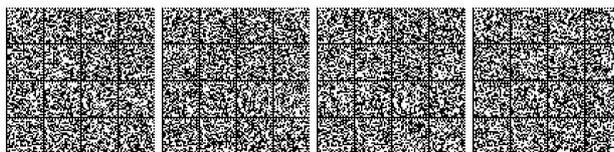
di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città ed aree metropolitane da adottare dalla Regione Sardegna, dalla Regione Siciliana e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti e non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla regione Valle d'Aosta;

Considerato che le modalità di riparto del predetto contributo debbono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 69 milioni di euro, debba essere ripartito per l'anno 2016 in una prima quota parte, pari a 6 milioni di euro,in proporzione al numero delle sezioni elettorali costituite sul territorio, esclusivamente a carico delle Province di Vercelli, Pavia, Mantova, Treviso, Ravenna, Macerata, Campobasso e Reggio Calabria,ove nello stesso anno non saranno indette le consultazioni elettorali a suffragio universale per il rinnovo degli organi provinciali ed a carico, altresì, della Provincia di Lucca per la quale non ha trovato applicazione il citato decreto del 29 maggio 2015, mentre per una seconda quota parte, pari a 63 milioni di euro, il contributo sarà ripartito a carico di tutte le 86 città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario, in proporzione alle spese sostenute da ciascun ente, desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e relative ai seguenti codici:

SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità,

SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi.

Ritenuto che a decorrere dall'anno 2017 il previsto contributo complessivo annuo di 69 milioni debba essere ripartito a carico delle 86 città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario in proporzione alle spese sostenute da ciascun ente, desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e relative ai seguenti codici:

SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità,

SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi.

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, pari a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016

1. Il contributo alla finanza pubblica, previsto dall'art. 1, comma 150-*bis*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'importo complessivo di 69 milioni di euro per l'anno 2016, è ripartito a carico di ciascuno degli 86 enti locali interessati nella misura complessiva indicata nella colonna 1 dell'elenco allegato al presente decreto.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono calcolati per l'anno 2016 in una prima quota parte, corrispondente a 6 milioni di euro, in proporzione al numero delle sezioni elettorali costituite sul territorio delle Province di Vercelli, Pavia, Mantova, Treviso, Ravenna, Macerata, Campobasso e Reggio Calabria, ove nello stesso anno non saranno indette le consultazioni elettorali a suffragio universale per il rinnovo degli organi provinciali ed a carico, altresì, della Provincia di Lucca per la quale non ha trovato applicazione il citato decreto del 29 maggio 2015, mentre per una seconda quota parte, pari a 63 milioni di euro, il contributo sarà ripartito a carico di tutte le 86 città metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario, in proporzione alle spese sostenute da ciascun ente, come desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relative ai seguenti codici:

SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità,

SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi.

3. A decorrere dall'anno 2017 il contributo di cui al comma 1 è ripartito a carico di ciascuno degli 86 enti locali interessati nella diversa misura complessiva indicata nella colonna 2 dell'elenco allegato al presente decreto.

4. Gli importi di cui al comma 3 sono calcolati in proporzione alle spese sostenute, come desunte dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relative ai seguenti codici:

SIOPE S1325 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità,

SIOPE S1326 - Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO

Anno 2016 e a decorrere dal 2017
RIPARTO DEL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI 69 MILIONI
A CARICO DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE
a seguito del progressivo venir meno dei costi delle elezioni provinciali a suffragio universale e per la riduzione dei costi della politica, per la gratuità delle attività svolte dai componenti degli organi
(art. 19 D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014)

	Città metropolitana - provincia	2016				2017
		Sezioni elettorali	Riparto riduzione I quota 6 milioni di euro per numero di sezioni	Riparto riduzione II quota 63 milioni di euro per indennità e rimborsi	**Totale riduzioni anno 2016**	**Totale riduzioni a decorrere dall'anno 2017**
					colonna 1	**colonna 2**
	Anno 2016					
1	VERCELLI	218	313.894,89	299.248,33	**613.143,22**	**327.748,17**
2	PAVIA	607	874.010,08	398.653,50	**1.272.663,58**	**436.620,50**
3	MANTOVA	375	539.956,80	441.821,85	**981.778,65**	**483.900,12**
4	TREVISO	818	1.177.825,78	878.633,44	**2.056.459,22**	**962.312,81**
5	RAVENNA	399	574.514,04	720.727,04	**1.295.241,08**	**789.367,71**
6	LUCCA	468	673.866,09	861.763,10	**1.535.629,19**	**943.835,78**
7	MACERATA	320	460.763,14	417.891,66	**878.654,80**	**457.690,87**
8	CAMPOBASSO	263	378.689,70	635.441,84	**1.014.131,54**	**695.960,12**
9	REGGIO CALABRIA	699	1.006.479,48	922.248,12	**1.928.727,60**	**1.010.081,27**
	Anno 2015					
10	IMPERIA			324.288,11	**324.288,11**	**355.172,70**
11	VITERBO			462.142,90	**462.142,90**	**506.156,51**
12	L'AQUILA			755.327,59	**755.327,59**	**827.263,55**
13	CASERTA			1.272.136,97	**1.272.136,97**	**1.393.292,87**
	Anno 2014					
14	ALESSANDRIA			730.419,06	**730.419,06**	**799.982,78**
15	ASTI			166.554,79	**166.554,79**	**182.417,15**
16	CUNEO			577.628,07	**577.628,07**	**632.640,27**
17	NOVARA			606.191,97	**606.191,97**	**663.924,54**
18	TORINO			2.623.060,03	**2.623.060,03**	**2.872.875,22**
19	BIELLA			89.270,54	**89.270,54**	**97.772,50**
20	VERBANO-CUSIO-OSSOLA			228.476,72	**228.476,72**	**250.236,41**
21	BERGAMO			1.273.864,94	**1.273.864,94**	**1.395.185,41**
22	BRESCIA			1.334.747,49	**1.334.747,49**	**1.461.866,30**
23	COMO			207.451,04	**207.451,04**	**227.208,28**
24	CREMONA			663.186,61	**663.186,61**	**726.347,24**
25	MILANO			2.258.536,83	**2.258.536,83**	**2.473.635,57**
26	SONDRIO			358.512,89	**358.512,89**	**392.656,97**
27	VARESE			561.981,00	**561.981,00**	**615.503,00**
28	LECCO			350.838,94	**350.838,94**	**384.252,17**
29	LODI			234.056,40	**234.056,40**	**256.347,49**
30	MONZA E DELLA BRIANZA			847.202,15	**847.202,15**	**927.888,07**

	Città metropolitana - provincia	2016				2017
		Sezioni elettorali	Riparto riduzione I quota 6 milioni di euro per numero di sezioni	Riparto riduzione II quota 63 milioni di euro per indennità e rimborsi	**Totale riduzioni anno 2016**	**Totale riduzioni a decorrere dall'anno 2017**
31	GENOVA			230.271,87	**230.271,87**	**252.202,52**
32	LA SPEZIA			145.826,81	**145.826,81**	**159.715,08**
33	SAVONA			580.872,28	**580.872,28**	**636.193,45**
34	BELLUNO			165.063,13	**165.063,13**	**180.783,43**
35	PADOVA			889.179,88	**889.179,88**	**973.863,68**
36	ROVIGO			566.347,85	**566.347,85**	**620.285,74**
37	VENEZIA			1.755.339,82	**1.755.339,82**	**1.922.515,04**
38	VERONA			1.494.746,70	**1.494.746,70**	**1.637.103,53**
39	VICENZA			229.888,09	**229.888,09**	**251.782,20**
40	BOLOGNA			1.551.874,45	**1.551.874,45**	**1.699.672,02**
41	FERRARA			771.359,67	**771.359,67**	**844.822,49**
42	FORLI'-CESENA			751.603,03	**751.603,03**	**823.184,27**
43	MODENA			650.284,76	**650.284,76**	**712.216,64**
44	PARMA			674.336,22	**674.336,22**	**738.558,72**
45	PIACENZA			487.861,52	**487.861,52**	**534.324,52**
46	REGGIO NELL'EMILIA			657.174,67	**657.174,67**	**719.762,74**
47	RIMINI			488.280,40	**488.280,40**	**534.783,30**
48	AREZZO			451.498,67	**451.498,67**	**494.498,54**
49	FIRENZE			1.398.973,21	**1.398.973,21**	**1.532.208,76**
50	GROSSETO			385.229,47	**385.229,47**	**421.917,99**
51	LIVORNO			837.536,69	**837.536,69**	**917.302,09**
52	MASSA-CARRARA			476.431,34	**476.431,34**	**521.805,76**
53	PISA			528.407,71	**528.407,71**	**578.732,25**
54	PISTOIA			667.316,64	**667.316,64**	**730.870,60**
55	SIENA			646.103,78	**646.103,78**	**707.637,47**
56	PRATO			647.671,14	**647.671,14**	**709.354,11**
57	PERUGIA			1.121.496,66	**1.121.496,66**	**1.228.305,87**
58	TERNI			850.294,64	**850.294,64**	**931.275,08**
59	ANCONA			311.859,31	**311.859,31**	**341.560,20**
60	ASCOLI PICENO			304.713,79	**304.713,79**	**333.734,16**
61	PESARO E URBINO			743.687,12	**743.687,12**	**814.514,46**
62	FERMO			301.436,28	**301.436,28**	**330.144,50**
63	FROSINONE			355.706,03	**355.706,03**	**389.582,79**
64	LATINA			1.106.294,23	**1.106.294,23**	**1.211.655,58**
65	RIETI			224.598,23	**224.598,23**	**245.988,54**
66	ROMA			1.103.920,08	**1.103.920,08**	**1.209.055,33**
67	CHIETI			783.238,75	**783.238,75**	**857.832,92**
68	PESCARA			1.016.936,65	**1.016.936,65**	**1.113.787,76**
69	TERAMO			468.591,81	**468.591,81**	**513.219,60**
70	ISERNIA			630.559,15	**630.559,15**	**690.612,40**
71	AVELLINO			315.462,05	**315.462,05**	**345.506,06**
72	BENEVENTO			391.582,19	**391.582,19**	**428.875,74**
73	NAPOLI			1.499.584,98	**1.499.584,98**	**1.642.402,59**
75	BARI			1.745.716,35	**1.745.716,35**	**1.911.975,05**
75	SALERNO			952.156,00	**952.156,00**	**1.042.837,53**

	Città metropolitana - provincia	2016				2017
		Sezioni elettorali	Riparto riduzione I quota 6 milioni di euro per numero di sezioni	Riparto riduzione II quota 63 milioni di euro per indennità e rimborsi	**Totale riduzioni anno 2016**	**Totale riduzioni a decorrere dall'anno 2017**
76	BRINDISI			330.585,09	**330.585,09**	**362.069,39**
77	FOGGIA			677.659,88	**677.659,88**	**742.198,91**
78	LECCE			1.546.260,14	**1.546.260,14**	**1.693.523,01**
79	TARANTO			746.490,13	**746.490,13**	**817.584,43**
80	BARLETTA-ANDRIA-TRANI			728.834,79	**728.834,79**	**798.247,62**
81	MATERA			771.452,27	**771.452,27**	**844.923,92**
82	POTENZA			1.354.754,16	**1.354.754,16**	**1.483.778,37**
83	CATANZARO			799.603,57	**799.603,57**	**875.756,29**
84	COSENZA			1.169.552,37	**1.169.552,37**	**1.280.938,31**
85	CROTONE			859.868,65	**859.868,65**	**941.760,90**
86	VIBO VALENTIA			155.320,93	**155.320,93**	**170.113,40**
	Totale		**6.000.000,00**	**63.000.000,00**	**69.000.000,00**	**69.000.000,00**

16A04368

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 25 gennaio 2016.

Ammissione in via definitiva agli interventi agevolati per il progetto DM28928, presentato ai sensi del decreto n. 449/Ric. del 10 marzo 2006 (Grandi Progetti Strategici). (Decreto n. 86).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, prot. n. 753, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2014, foglio n. 5272, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, supplemento ordinario n. 19, in particolare l'allegato 1, punto 3 che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2015, n. 1092, con il quale ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Silvia Nardelli, dirigente dell'Ufficio II, è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, residui e di cassa e successivo decreto direttoriale n. 1504 dell'8 luglio 2015;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/2004»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della «Cassa depositi e prestiti S.p.a.» (di seguito «CDP S.p.a.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) e successive modificazioni ed integrazioni, il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto ministeriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric., ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115 «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM28928, presentata in data 11 aprile 2006 dalla «Congenia S.r.l.», a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, afferente all'iniziativa GPS - settore 2, dal titolo: «Sviluppo di un programma di medicina mitocondriale per la diagnosi e la terapia di malattie degenerative, infiammatorie e neoplastiche»;

Visto il decreto direttoriale n. 711/Ric. del 26 aprile 2007, con il quale, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse «in via provvisoria» le agevolazioni, per un importo totale pari a € 4.500.000,00, di cui € 675.000,00 in forma di contributo nella spesa (CS) ed € 3.825.000,00 in forma di credito (CA+CO) di cui € 3.442.500,00 di credito agevolato (CA) e € 382.500,00 di credito bancario ordinario (CO), e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% nelle aree sottoutilizzate;

Considerato che il contratto di finanziamento non è stato stipulato e che, pertanto, non sono state effettuate erogazioni;

Vista la nota del 6 luglio 2007, prot. MIUR n. 8228, del 30 luglio 2007, con la quale la «Congenia S.r.l.» ha avanzato una richiesta di variazione della data di inizio delle attività progettuali, dal 1° settembre 2006 al 1° aprile 2007, mantenendo inalterata la durata di trentasei mesi;

Vista la nota prot. n. 9036 dell'11 settembre 2007, con la quale il MIUR ha incaricato gli esperti scientifici e l'istituto convenzionato di aggiornare le valutazioni di pertinenza;

Viste le note del 28 gennaio 2008 e del 21 agosto 2007, prot. MIUR n. 8817, del 30 agosto 2007, con le quali rispettivamente l'esperto scientifico e l'istituto convenzionato hanno fornito il proprio parere positivo in merito alla variazione richiesta;

Considerata la nota prot. n. 7659 del 16 settembre 2008, con la quale il MIUR ha autorizzato la variazione della data di inizio delle attività di ricerca al 1° aprile 2007;

Vista la nota dell'11 giugno 2009, prot. MIUR n. 4210, del 15 luglio 2009, con la quale la «Congenia S.r.l.» ha inoltrato una richiesta di rimodulazione del capitolato tecnico a seguito di un accordo di co-sviluppo stipulato tra la «Congenia S.r.l.» e l'Istituto di oncologia (IEO) e di nuovi sviluppi del programma di ricerca, con conseguente rideterminazione del budget di spesa;

Vista la nota prot. n. 4678 del 30 luglio 2009, con la quale il MIUR ha incaricato gli esperti scientifici e l'istituto convenzionato di aggiornare le valutazioni di pertinenza;

Viste le note del 23 marzo 2010, prot. n. 1055/1086/1049, del 18 dicembre 2009, prot. n. 8242, del 25 febbraio 2010, prot. n. 447, e del 23 luglio 2009 con le quali rispettivamente gli esperti scientifici e l'istituto convenzionato hanno fornito il proprio parere positivo in merito alla variazione richiesta;

Tenuto conto al riguardo che il Comitato FAR, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 14 aprile 2010, alla luce dei sopracitati esiti istruttori espletati dal panel degli esperti scientifici e dall'istituto convenzionato, ha ritenuto necessario: «convocare il coordinatore del panel, per acquisire elementi integrativi in merito ai contenuti delle variazioni richieste»;

Tenuto conto che, a valle dell'incontro con il coordinatore del panel, il Comitato FAR, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 9 giugno 2010, ha formulato il seguente parere, e precisamente: «Il Comitato, dopo ampia discussione, tenuto conto di quanto affermato dall'esperto, esprime un parere complessivamente favorevole in merito alla richiesta di rimodulazione del capitolato tecnico, chiedendo di fornire al competente ufficio una relazione dettagliata atta ad evidenziare gli OR, le attività di ricerca e formazione, soggetti esecutori e costi del programma originario, confrontandoli con quelle oggetto della richiesta di rimodulazione corredata da un proprio parere in merito, con l'evidenza dei costi ammessi per tipologia e per voci di spesa»;

Vista la nota prot. n. 5904 del 21 luglio 2010, con cui il MIUR ha invitato l'esperto scientifico a trasmettere la relazione richiesta dal Comitato;

Vista la nota del 4 settembre 2010, prot. MIUR n. 8029, con cui l'esperto scientifico ha trasmesso la relazione richiesta;

Tenuto conto al riguardo, del parere espresso dal Comitato FAR, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 22 settembre 2010, e precisamente: «il Comitato, nell'accogliere la proposta dell'esperto scientifico di stralciare i costi relativi agli studi tossicologici (euro 450.000) e di modificare il titolo del progetto in «Sviluppo di un programma di medicina mitocondriale per la terapia di malattie degenerative, infiammatorie e neoplastiche» chiede allo stesso esperto di confermare la validità scientifica del progetto in assenza di tali studi»;

Vista la nota prot. n. 9419 dell'8 novembre 2010, con la quale il MIUR ha invitato l'esperto scientifico a valutare la permanenza della validità scientifica del progetto, nonostante l'eliminazione dal capitolato tecnico degli studi tossicologici;

Vista la nota del 21 novembre 2010, prot. MIUR n. 9730, del 30 novembre 2010, con cui l'esperto scientifico ha trasmesso la relazione richiesta;

Tenuto conto in merito alla richiesta di rimodulazione, del parere espresso dal Comitato FAR, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 15 dicembre 2010, e precisamente: «Il Comitato esprime parere favorevole alla rimodulazione del capitolato tecnico secondo quanto indicato nel supplemento istruttorio espletato dall'esperto scientifico»;

Vista la nota prot. n. 1542 del 22 febbraio 2011, con la quale il MIUR ha autorizzato la rimodulazione del capitolato tecnico secondo le indicazioni dell'esperto scientifico con lo stralcio dei costi relativi agli studi tossicologici (euro 450.000) e la modifica del titolo del progetto in «Sviluppo di un programma di medicina mitocondriale per la terapia di malattie degenerative, infiammatorie e neoplastiche», con allegate le schede costi, aggiornate alla luce della sopracitata rimodulazione contrattuale;

Vista la nota dell'11 marzo 2010, prot. MIUR n. 1615, del 15 aprile 2010, con cui la «Congenia S.r.l.» ha chiesto di usufruire di una proroga di dodici mesi della durata del progetto;

Tenuto conto in merito alla sopracitata richiesta di proroga dei pareri favorevoli espressi dagli esperti con note del 26 febbraio 2011, prot. MIUR n. 1790 del 3 marzo 2011, del 28 febbraio 2011, prot. MIUR n. 2377 dell'8 marzo 2011, del 26 febbraiio 2011, prot. MIUR n. 2555 del 21 marzo 2011, e del 26 febbraio 2011, prot. MIUR n. 3157 del 24 marzo 2011;

Considerata la nota prot. n. 3457 del 30 marzo 2011, con la quale il MIUR ha disposto il riconoscimento della predetta proroga di dodici mesi della durata del progetto, con ultimazione delle attività progettuali al 31 marzo 2011;

Considerata la nota circolare MIUR del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, recante: «Semplificazione delle fasi di stipula del contratto e di erogazione delle agevolazioni nel caso di progetto concluso» in relazione ai progetti presentati a fronte dell'iniziativa dei Grandi progetti strategici (GPS);

Vista la nota del 17 giugno 2015, prot. MIUR n. 13416 del 2 luglio 2015, con la quale la «Congenia S.r.l.», alla luce della sopracitata circolare, ha trasmesso la propria Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), firmata dal legale rappresentante, attestante l'effettiva conclusione delle attività progettuali al 31 marzo 2011, confermando l'interesse della società ad usufruire unicamente delle agevolazioni concesse in forma di contributo nella spesa con rinuncia al finanziamento, sia in forma di credito agevolato che ordinario;

Considerata la nota prot. n. 18449 del 10 settembre 2015, con la quale il MIUR come previsto dalla sopracitata circolare del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, ha preso atto della suddetta dichiarazione, invitando l'istituto convenzionato e «Cassa depositi e prestiti» a tenerne conto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del provvedimento di definitiva ammissione alle agevolazioni per il progetto DM28928;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sottoelencato progetto di ricerca è ammesso «in via definitiva» agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata, di cui costituisce parte integrante al presente decreto:

DM28928 - Grandi progetti strategici (GPS);

titolo: «Sviluppo di un programma di medicina mitocondriale per la terapia di malattie degenerative, infiammatorie e neoplastiche»;

beneficiario: «Congenia S.r.l.».

Art. 2.

1. Al soggetto beneficiario «Congenia S.r.l.» sono concesse unicamente le agevolazioni nella forma di contributo nella spesa, a seguito di espressa rinuncia al finanziamento in forma di credito (CA+CO), con conseguente perfezionamento del solo contratto nella forma di contributo nella spesa (CS).

2. L'impegno assunto in «via provvisoria» con il decreto direttoriale n. 711 del 26 aprile 2007 è ridermminato, a seguito delle variazioni citate in premessa, in euro 607.500,00, nella forma di contributo nella spesa e graverà sulle apposite disponibilità del FAR per l'anno 2006.

3. L'intervento di cui al precedente comma 2 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le agevolazioni verranno erogate al ricorrere dei presupposti di legge e in unica soluzione a fronte della verifica, rispettivamente e per quanto di competenza, da parte del soggetto convenzionato e dell'esperto scientifico, incaricati della valutazione *in itinere*, della effettiva e valida conclusione del progetto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1597
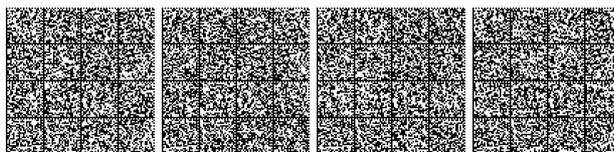
ALLEGATO

Legge 297/1999 GPS DM28928

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28928 del 30/03/2006

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  Sviluppo di un programma di medicina mitocondriale per la terapia di malattie degenerative, infiammatorie e neoplastiche.

  Inizio Attività: 01/04/2007

  Durata mesi: 48

- Beneficiari

  CONGENIA S.R.L.
  MILANO - (MI)

• Costo Totale	€ 4.050.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.955.277,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 1.094.723,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -145.000,00

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	1.175.364	-	1.175.364
Spese generali	-	-	-	-	705.219	-	705.219
Attrezzature	-	-	-	-	290.000	-	290.000
Consulenze	-	-	-	-	218.750	-	218.750
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	495.749	-	495.749
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	215.195	-	215.195
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-145.000	-	-145.000
Subtotale	-	-	-	-	2.955.277	-	2.955.277
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	2.955.277	-	2.955.277

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	184.636	-	184.636
Spese generali	-	-	-	-	110.781	-	110.781
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	11.250	-	11.250
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	754.251	-	754.251
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	33.805	-	33.805
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	1.094.723	-	1.094.723
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	1.094.723	-	1.094.723

Nessun costo di formazione
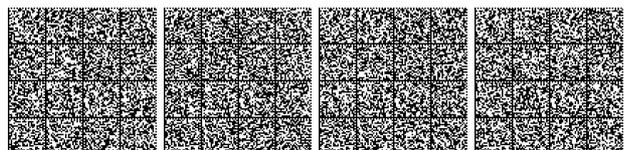
Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CA (90%)	- %	- %	- %	- %	- %
- di cui CO (10%)	- %	- %	- %	- %	- %
TOTALE CS + CA + CO	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione
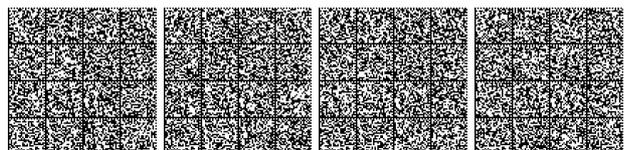
Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	443.291,55	-	443.291,55
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	443.291,55	-	443.291,55

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	164.208,45	-	164.208,45
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	164.208,45	-	164.208,45

Nessuna agevolazione per la Formazione
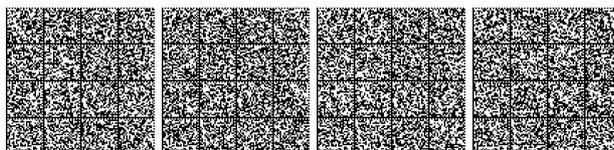
Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	607.500,00	-	607.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-
- di cui CA fino a €	-	-	-
- di cui CO fino a €	-	-	-
TOTALE CS + CA + CO fino a €	607.500,00	-	607.500,00

16A04345

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 maggio 2016.

Assistenza sanitaria integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto 8 giugno 2001.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione;

Visto il decreto 8 giugno 2001 del Ministro della sanità sulla «Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2001;

Considerato che il regolamento (UE) 609/2013 ripropone ed aggiorna nel suo campo di applicazione le disposizioni specifiche adottate nel settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare sulle formule per lattanti destinate a sostituire il latte materno nei casi di impossibilità dell'allattamento al seno e sugli alimenti a fini medici speciali, tra cui ricadono gli alimenti destinati a persone affette da malattie metaboliche congenite o da fibrosi cistica;

Considerato che gli alimenti senza glutine per persone affette da celiachia non ricadono nel campo di applicazione del Regolamento citato poiché l'indicazione «senza glutine» diviene informazione volontaria, che può essere fornita nell'etichettatura dei prodotti alimentari ai sensi del regolamento (UE) 1169/2011, per effetto del regolamento (UE) 1155/2013 e alle condizioni definite dal regolamento (UE) 828/2014;

Considerato che, in base a quanto stabilito col regolamento (UE) 828/2014, con l'uso della dizione «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o, in alternativa, della dizione «specificamente formulato per celiaci», gli alimenti «senza glutine» destinati alle persone affette da celiachia possono continuare ad essere distinti, tramite l'etichettatura, dagli alimenti di uso generale composti da ingredienti naturalmente privi della sostanza e, per i quali, l'indicazione «senza glutine» rappresenta una informazione accessoria;

Considerato che, alla luce dell'evoluzione normativa in corso, per mantenere l'attuale regime di assistenza sanitaria integrativa per i prodotti alimentari destinati alle persone affette da celiachia, alle persone affette da malattie metaboliche congenite o da fibrosi cistica ed ai nati da mamme HIV positive, per quanto concerne i sostituti del latte materno, occorre modificare il citato decreto ministeriale 8 giugno 2001, di seguito definito «decreto»;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del D.M. 8 giugno 2001

1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto è sostituito dal seguente:

«1. Rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria l'erogazione dei prodotti alimentari di seguito elencati:

a) alimenti a fini medici speciali per persone affette da malattie metaboliche congenite;

b) alimenti a fini medici speciali per persone affette da fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della legge n. 548/1993;

c) alimenti con dicitura «senza glutine, specificatamente formulati per celiaci» o «senza glutine, specificatamente formulati per persone intolleranti al glutine» per persone affette da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del D.M. 8 giugno 2001

1. All'art. 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'azienda unità sanitaria locale di appartenenza annualmente autorizza le persone alle quali è stato certificato il morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, a fruire dei prodotti di cui all'art. 1, comma 1, nei limiti di spesa mensile indicati nella tabella 1. di cui al D.M. 4 maggio 2006 e successivi aggiornamenti. Contestualmente, l'azienda rilascia alle stesse persone buoni o altro «documento di credito» - anche di tipo magnetico, con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati presso i fornitori convenzionati di cui all'art. 6. I suddetti buoni, o altro documento di credito anche di tipo magnetico, potranno essere utilizzati in unica soluzione oppure in momenti diversi e presso fornitori diversi, fermo restando l'utilizzo nel mese di validità degli stessi»;

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del D.M. 8 giugno 2001

1. All'art. 5 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) Ai commi 1 e 2 le parole: «destinati ad un'alimentazione particolare» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, comma 1»;

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 del D.M. 8 giugno 2001

1. Sostituire l'art. 6 con il seguente:

«1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate e da tutti gli altri fornitori autorizzati alla vendita secondo le direttive all'uopo emanate dalle regioni.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2001

1. All'art. 7 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Presso la Direzione generale per l'igiene, la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute è istituito il Registro nazionale dei prodotti di cui all'art. 1, comma 1, erogati nelle singole regioni e province autonome a carico del Servizio sanitario nazionale»;

b) Al comma 2 le parole: «destinati ad un'alimentazione particolare» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1, comma 1»;

c) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. Gli operatori del settore alimentare, ai fini dell'inserimento nel Registro Nazionale degli alimenti di cui all'art. 1, comma 1 lettera *c)*, possono notificare tali alimenti con le modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, così come indicate e aggiornate sul sito web del Ministero, nonché le relative tariffe»;

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A04367

DECRETO 7 giugno 2016.

Supplemento delle quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2016, dalla ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l..

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto 23 maggio 2016: «Rideterminazione delle quote di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2016», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2016, n.130;

Vista l'istanza in data 31 maggio 2016, con cui la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. ha chiesto, ad integrazione di quanto indicato nel citato decreto 23 maggio

2016, di essere autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso del 2016, la sostanza psicotropa clobazam, nelle seguenti quantità di kg 50 per l'Italia e di kg 250 per l'estero;

Preso atto che la ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. è stata regolarmente autorizzata alla fabbricazione e al commercio della citata sostanza con decreto dirigenziale n. 91 del 26 maggio 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

La ditta Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. - via Curiel, 34 - Paullo (MI), è autorizzata a fabbricare e a mettere in vendita, nel corso dell'anno 2016, le seguenti quote di sostanza psicotropa espresse in base anidra:

clobazam per l'Italia kg 50 e per l'estero kg 250.

Il presente decreto ha validità fino al 31 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2016

Il direttore dell'Ufficio centrale stupefacenti
APUZZO

16A04436

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 maggio 2016.

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2016/2017.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, trasmesso alla Commissione europea con nota prot. n. 1834 del 1° marzo 2013, che contiene, tra l'altro, la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2014-2018;

Vista la nota del 22 aprile 2016 prot. n. 34658 del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente della Regione Puglia in qualità di capofila in materia di agricoltura, con la quale le regioni e province autonome chiedono di procedere con il riparto dei fondi per le misure inserite nel Programma nazionale di sostegno sulla base dei criteri utilizzati nelle campagne precedenti, previo aggiornamento dei parametri riferiti all'anno 2015;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione, tra le regioni e le province autonome, dello stanziamento previsto dall'OCM vino per la campagna 2016/2017, al fine di permettere la corretta applicazione regionale del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;

Decreta:

Art. 1.

1. La dotazione finanziaria per l'anno 2017, assegnata all'OCM Vino dal regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è così ripartita tra le seguenti misure:

Misura	Stanziamento
Promozione sui mercati dei Paesi esteri	101.997.000
Ristrutturazione e riconversione vigneti	140.000.000
Vendemmia verde	10.000.000
Assicurazione del raccolto	20.000.000
Investimenti	45.000.000
Distillazione sottoprodotti	20.000.000
Totale	336.997.000

2. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, le eventuali economie sono destinate alla misura dell'Assicurazione del raccolto solo dopo aver soddisfatto il fabbisogno finanziario delle altre misure inserite nel PNS, nel rispetto delle scadenze comunitarie.

Art. 2.

1. Agea coordinamento è incaricata di adottare le disposizioni applicative per l'erogazione dei fondi comunitari previsti all'art. 1.

Art. 3.

1. La ripartizione, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dello stanziamento di euro 266.397.900 quale quota parte dello stanziamento complessivo di cui all'art. 1, è riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il Capo del dipartimento: BLASI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Settore vino - RIPARTIZIONE FONDI 2017						
		Promozione sui mercati dei Paesi terzi	**Ristrutturazione e riconversione dei vigneti**	**Vendemmia verde**	**Investimenti**	TOTALE
1	Piemonte	6.828.240	9.157.336	738.678	3.133.741	19.857.995
2	Val d'Aosta	144.970	0	7.183	16.161	168.314
3	Lombardia	3.399.820	5.564.492	355.210	1.693.517	11.013.039
4	Bolzano	929.055	*952.588*	*85.441*	345.336	2.312.420
4	Trento	1.978.794	*1.448.860*	*158.695*	589.916	4.176.265
5	Veneto	12.310.371	16.221.458	1.262.826	5.448.379	35.243.034
6	Friuli VG	2.909.556	4.185.324	373.504	1.513.025	8.981.409
7	Liguria	229.091	97.623	24.622	71.090	422.426
8	Emilia Romagna	6.493.094	13.534.997	806.580	3.990.073	24.824.744
9	Toscana	7.547.027	14.517.141	904.518	4.368.277	27.336.963
10	Umbria	1.332.956	3.427.564	200.742	1.002.528	5.963.790
11	Marche	1.707.010	4.113.094	270.745	1.270.209	7.361.058
12	Lazio	1.799.356	2.512.579	294.084	1.065.496	5.671.515
13	Abruzzo	2.743.296	6.333.191	497.213	2.136.564	11.710.264
14	Molise	403.291	889.561	84.327	332.702	1.709.881
15	Campania	2.005.725	3.681.562	377.960	1.442.089	7.507.336
16	Puglia	6.812.676	13.397.037	1.352.068	5.195.248	26.757.029
17	Basilicata	387.976	914.897	63.014	288.819	1.654.706
18	Calabria	809.392	2.315.750	161.848	736.333	4.023.323
19	Sicilia	8.598.188	32.487.540	1.569.568	8.752.739	51.408.035
20	Sardegna	2.028.019	4.247.407	411.173	1.607.759	8.294.358
	TOTALE	71.397.900*	140.000.000	10.000.000	45.000.000	266.397.900

*L'importo non comprende la quota nazionale ammontante ad euro 30.599.100.

16A04351

DECRETO 27 maggio 2016.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa di Barolo».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 e l'art. 23 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo regolamento e la relazione tra marchi ed indicazioni geografiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Visto il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 e successive modifiche;

Vista l'istanza di registrazione dell'indicazione geografica «Grappa di Barolo», presentata dall'Istituto Grappa Piemonte;

Verificata la conformità della documentazione richiesta in base all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 maggio 2010

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Grappa di Barolo» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2016

Il Capo del dipartimento: BLASI

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA

INDICAZIONE GEOGRAFICA «GRAPPA DI BAROLO»

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Grappa di Barolo.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia.

La denominazione «Grappa di Barolo» è riservata esclusivamente all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione diretta di materie prime provenienti dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG nel rispetto del suo disciplinare, elaborata ed imbottigliata in impianti situati nella Regione Piemonte.

2. Descrizione della bevanda spiritosa.

a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria.

è ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;

alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;

la quantità di alcole proveniente dalle fecce non può superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito;

la distillazione è effettuata a meno di 86% vol.; è autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;

ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcole a 100% vol. e un tenore massimo di metanolo di 1.000 g/hl di alcole a 100% vol.;

non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;

può contenere caramello aggiunto solo come colorante per la «Grappa di Barolo» sottoposta ad invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene.

tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

ha un titolo alcolometrico volumico minimo di 40% vol.;

non è aromatizzata, sono esclusi anche i metodi di produzione con aggiunta di piante aromatiche o loro parti, nonché frutta o loro parti.
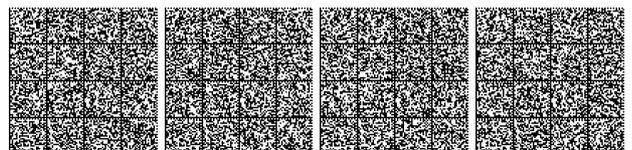
c) Zona geografica interessata.

Iintero territorio della Regione Piemonte.

d) Metodo di produzione della bevanda interessata.

La «Grappa di Barolo» è ottenuta per distillazione, direttamente mediante vapore acqueo oppure con l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di materie prime in ottimo stato di conservazione. Le vinacce fermentate provengono dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG.

Nella produzione della grappa è consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino atto a produrre Barolo DOCG nella misura massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcol proveniente dalle fecce non può superare il 35 per cento della quantità totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali di vino atto a diventare Barolo DOCG può avvenire mediante l'aggiunta delle fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione della miscela delle due flemme o dei vapori alcolici, o mediante disalcolazione separata delle vinacce e delle fecce e successivo invio diretto alla distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella medesima distilleria di produzione.

La distillazione delle vinacce fermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite è consentita la ridistillazione del prodotto. L'osservanza dei limiti previsti deve risultare dalla tenuta di registri vidimati in cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino atto a produrre la denominazione d'origine Barolo DOCG avviate alla distillazione, nonché delle flemme, nel caso in cui l'avvio di queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla loro produzione.

Nella preparazione della grappa «Grappa di Barolo» è consentita l'aggiunta di:

zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso in zucchero invertito in conformità alle definizioni di cui al punto 3, lettere da *a)* a *c)* dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;

caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Nella presentazione e nella promozione è consentito l'uso dei termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa di Barolo» sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di legno non verniciati né rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi, in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio della Regione Piemonte. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti. È consentito altresì l'uso dei termini «riserva» o «stravecchia» per la «Grappa di Barolo» invecchiata almeno 18 mesi. Può essere specificata la durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.

La storia della grappa prodotta nella regione Piemonte affonda le sue radici a diversi secoli fa. Nei territori piemontesi ampiamente coltivati a vigneto, l'arte distillatoria era una pratica diffusa in ogni classe sociale: gli alambicchi erano presenti nelle residenze nobiliari e nelle grandi aziende agricole e la bevanda ottenuta, chiamata prima semplicemente acquavite, poi branda e infine grappa, era apprezzata e consumata da sovrani e contadini. Nel tempo l'attività della distillazione nella regione è stata regolamentata e sottoposta a tassazione specifica a testimonianza dell'interesse e del commercio di cui godeva. Si è assistito all'evoluzione delle tecniche di lavorazione: i primi alambicchi erano a fuoco diretto, poi sono stati messi a punto le caldaiette, il sistema a bagnomaria e infine l'alambicco continuo. Nel corso del tempo le nuove tecniche hanno affiancato via via le più antiche e la loro coesistenza continua oggi a preservare e valorizzare una tradizione artigiana che otteniene prodotti di grande qualità che presentano gli aromi e i sapori dei grandi vitigni piemontesi. Nel diciannovesimo secolo numerose testimonianze storiche narrano che Camillo Benso Conte di Cavour, protagonista della politica di quel tempo, gradiva molto il distillato che proveniva dalle vinacce ottenute dalla lavorazione delle uve dei suoi vigneti. Si dice che al castello di Grinzane egli giudicasse severamente la qualità del distillato. In quel periodo, come oggi, il vitigno Nebbiolo era diffuso in tutto il Piemonte ed offriva vini con caratteristiche differenti a seconda dei terreni. Nel secolo successivo la qualità superiore delle uve Nebbiolo di una particolare zona dell'albese è stata rivelata, identificata e di conseguenza anche la grappa prodotta con le vinacce di quelle uve ha acquisito particolare notorietà. Nel 1966, il vino Barolo ha ottenuto ufficialmente il riconoscimento della denominazione d'origine ed è iniziato ufficialmente, allo stesso tempo, anche la valorizzazione dell'acquavite ottenuta dalle rispettive vinacce che si è diffusa come «Grappa di Barolo» prima ancora che una norma ne stabilisse l'utilizzo, ed ha raggiunto notorietà ed apprezzamento sul mercato quale eccellenza piemontese, ricercata in tutto il mondo insieme al relativo vino. Con il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 la «Grappa di Barolo» è stata iscritta per la prima volta nell'allegato II delle denominazioni geografiche comunitarie delle bevande spiritose.

Per la «Grappa di Barolo» la provenienza delle materie prime deve essere comprovata mediante l'uso di registri vidimati in cui siano riportati i dati relativi alle quantità acquistate, alle quantità giornaliere utilizzate e alle quantità di prodotti finiti ottenuti espresse in anidro e in idrato. Le vinacce provengono dalla vinificazione delle uve atte a produrre il vino a denominazione d'origine Barolo DOCG nel rispetto del suo disciplinare (D.P.R. 23 aprile 1966). In particolare le uve, vinificate nel rispetto delle specifiche norme di elaborazione, provengono dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo presenti nella zona di produzione delimitata e allevati secondo le condizioni colturali tradizionali della zona, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

f) Disposizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali.

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barolo» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 - 15 giugno 1966) e successive modifiche.

g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura.

La «Grappa di Barolo», deve essere etichettata in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:

il termine «Grappa di Barolo» può essere completato dal riferimento al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al tipo di alambicco; l'alambicco a bagnomaria può essere specificato come «Bagnomaria piemontese»;

è vietato utilizzare i simboli e le diciture DOCG e DOP sia in sigla che per esteso.

h) Nome e indirizzo del richiedente.

Istituto Grappa Piemonte, Piazza Medici n. 8 - 14100 Asti.

16A04347
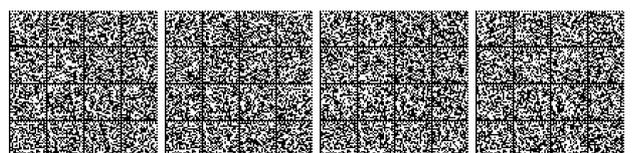
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 maggio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Norvasc», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 733/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Pricetag S.p.a.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Norvasc»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «Pricetag S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 044428011;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 7 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NORVASC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «10 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 044428011 (in base 10), 1BCURC (in base 32); classe di rimborsabilità «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,31; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,46.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Norvasc» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

16A04354

DETERMINA 25 maggio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Bonviva», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 734/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «General Pharma Solutions S.p.a.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Bonviva»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «General Pharma Solutions S.p.a.» ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 044424012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 7 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BONVIVA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» uso orale 1 blister (PVC/PVDC) 1 compressa - A.I.C. n. 044424012 (in base 10), 1BCQUD (in base 32); classe di rimborsabilità «A nota 79»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 12,42; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,49.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bonviva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

16A04355

DETERMINA 25 maggio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sinvacor», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 742/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Medifarm S.r.l.» è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Sinvacor»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta «Medifarm S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 044026019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5 aprile 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SINVACOR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C n. 044026019 (in base 10), 19ZL53 (in base 32); classe di rimborsabilità «A (nota 13)»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,10; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,41.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sinvacor» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

16A04356
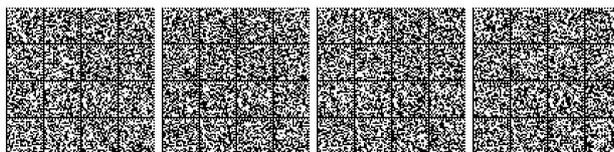
DETERMINA 25 maggio 2016.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Benepali» (etanercept). (Determina n. 719/2016).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Benepali (etanercept)» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 14 gennaio 2016 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/15/1074/001 50 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita - 1 ml (50 mg/ml) - 4 siringhe preriempite;

EU/1/15/1074/002 50 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita - 1 ml (50 mg/ml) - 4 penne preriempite.

Titolare A.I.C.: «Samsung Bioepis UK Limited».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7 marzo 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 30 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 24 in data 29 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale BENEPALI nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

50 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita - 1 ml (50 mg/ml) - 4 siringhe preriempite; A.I.C. n. 044691018/E (in base 10) 1BMVLB (in base 32);

50 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita - 1 ml (50 mg/ml) - 4 penne preriempite; A.I.C. n. 044691020/E (in base 10) 1BMVLD (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Artrite reumatoide:

Benepali in associazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva da moderata a grave negli adulti quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia, metotressato incluso (a meno che controindicato) è risultata inadeguata;

Benepali può essere utilizzato in monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuo con il metotressato è inappropriato;

Benepali è indicato anche nel trattamento dell'artrite reumatoide grave, attiva e progressiva negli adulti non trattati precedentemente con metotressato;

Benepali, da solo o in associazione con metotressato, ha dimostrato di ridurre il tasso di progressione del danno delle articolazioni, come misurato radiograficamente, e di migliorare la funzione fisica.

Artrite psoriasica:

trattamento dell'artrite psoriasica in fase attiva e progressiva negli adulti, quando la risposta ai farmaci antireumatici modificanti la malattia è risultata inadeguata. Etanercept ha dimostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti con artrite psoriasica, e di ridurre il tasso di progressione del danno periferico alle articolazioni come da rilevazioni ai raggi X in pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia.

Spondiloartrite assiale.

Spondilite anchilosante:

trattamento della spondilite anchilosante grave in fase attiva negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale.

Spondiloartrite assiale non radiografica:

trattamento della spondiloartrite assiale non radiografica grave, con segni obiettivi di infiammazione come indicato da valori elevati di proteina C reattiva (PCR) e/o evidenza alla risonanza magnetica (RM), negli adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS).

Psoriasi a placche:

trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti che non hanno risposto, o presentano una controindicazione, o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina, metotressato o psoralene e luce ultravioletta A (PUVA).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Benepali è classificata come segue:

confezioni:

50 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita - 1 ml (50 mg/ml) - 4 siringhe preriempite; A.I.C. n. 044691018/E (in base 10) 1BMVLB (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 696,95; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.150,25;

50 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - penna preriempita - 1 ml (50 mg/ml) - 4 penne preriempite; A.I.C. n. 044691020/E (in base 10) 1BMVLD (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 696,95; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.150,25.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Benepali è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, internista (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

16A04357

DETERMINA 25 maggio 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ezequa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 736/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Mylan S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Ezequa»;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043548015, A.I.C. n. 043548027;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 7 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EZEQUA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«30 mg capsula rigida gastroresistente» 7 capsule in blister AL/AL; A.I.C. n. 043548015 (in base 10) 19JZCH (in base 32); classe di rimborsabilità: A Nota 4; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,29; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,42;

«30 mg capsula rigida gastroresistente» 7 capsule in blister PVC/PVDC/AL; A.I.C. n. 043548027 (in base 10) 19JZCV (in base 32); classe di rimborsabilità: A Nota 4; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,29; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,42.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ezequa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

16A04358

DETERMINA 30 maggio 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Votubia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 750/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo

sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Europharm Ltd è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Votubia»;

Vista la determinazione n. 88/2014 del 29 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm Ltd ha chiesto la classificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 041397100/E, 041397124/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 10 febbraio 2016;

Visto il parere del Comitato Prezzi e rimborso nella seduta del 30 marzo 2016;

Vista la deliberazione n. 24 del 29 aprile 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: Astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a sclerosi tuberosa (TSC) Votubia è indicato per il trattamento di pazienti con astrocitoma subependimale a cellule giganti (SEGA) associato a sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un intervento terapeutico ma non sono trattabili con intervento chirurgico. L'evidenza è basata sull'analisi della variazione di volume del SEGA. Ulteriore beneficio clinico, come il miglioramento dei sintomi correlati alla malattia, non è stato dimostrato.

Il medicinale VOTUBIA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

2 mg compressa dispersibile uso orale blister alluminio/poliammide/alluminio/PVC 30 compresse; A.I.C. n. 041397100/E (in base 10) 17HBVD (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.093,49; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.804,70;

3 mg compressa dispersibile uso orale blister alluminio/poliammide/alluminio/PVC 30 compresse; A.I.C. n. 041397124/E (in base 10) 17HBW4 (in base 32); classe di rimborsabilità: A; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.616,68; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.668,17.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Votubia» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, neuropsichiatra infantile (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente determina (all. 1) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 30 maggio 2016

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO (PT) AIFA
per la prescrizione di medicinali a base di **Everolimus**
(valido per sei mesi)

Centro prescrittore: ____

Nome e cognome del medico prescrittore: ______________________________

Recapito telefonico: ____

Paziente (nome, cognome): _______________________________________

Età (anni): ________ *Sesso:* M ☐ F ☐ *Codice Fiscale:* _________________________

Indirizzo: __________________________ *Recapito telefonico:* ______________

ASL di Residenza: ______________ *Medico di Medicina Generale* _________________

Il farmaco può essere prescritto da medici specialisti in Neurologia, Neuropsichiatria Infantile.
La prescrizione del farmaco è a carico del SSN per la seguente indicazione:

- **trattamento di astrocitomi subependimali a cellule giganti (SEGA), che richiedono un intervento terapeutico ma non sono trattabili neurochirurgicamente, in pazienti con sclerosi tuberosa (TSC) con un peggioramento dimostrato rispetto ad una risonanza magnetica precedente e definito come un aumento di almeno il 25% del volume, o la presenza di una nuova lesione di almeno 1 cm di diametro, o la comparsa o il peggioramento di idrocefalo.**

Dose e durata del trattamento

La dose media di Everolimus dipende da diverse variabili quali l'età, l'utilizzo di terapie concomitanti, in particolare antiepilettici, e una eventuale compromissione epatica.

La dose raccomandata iniziale è di 4.5 mg/m^2, con successiva valutazione della concentrazione ematica del farmaco, che deve essere compresa tra 5 e 15 ng/ml. Una dose iniziale più alta di 7 mg/ml è raccomandata per i pazienti di eta compresa tra 1 e 3 anni sulla base di simulazioni di farmacocinetica.

La situazione clinica deve essere monitorata valutando periodicamente (RMN ogni 3-12 mesi, in funzione dell'età e della clinica) il volume dei SEGA, la tollerabilità e la concentrazione plasmatica dell'everolimus. Da queste variabili e dal giudizio clinico dipendono la durata del trattamento e l'eventuale aggiustamento posologico del farmaco.

Si raccomanda di prendere visione del RCP disponibile online https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_001534_041397_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b1l3

Data ___/____/___ **Timbro e firma del clinico prescrittore**

____

16A04359
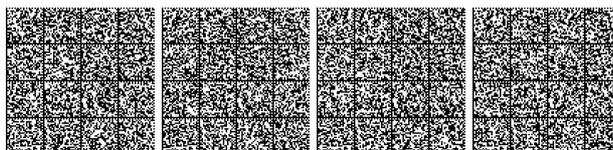
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 18 maggio 2016.

Modifica alla delibera 16 novembre 2004, in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. (Delibera n. 26042).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 18 maggio 2016;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215;

Visto il proprio regolamento attuativo in materia di conflitto di interessi, adottato con delibera del 16 novembre 2004;

Vista la propria delibera del 21 gennaio 2016, con la quale l'Autorità, al fine di rendere ancora più efficace, sotto il profilo procedurale, l'attività che è chiamata a esercitare in materia di conflitto di interessi, nonché di soddisfare determinati obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti adottati, ha ritenuto necessario avviare il procedimento per modificare e integrare gli articoli 9, 14 e 22, nonché aggiungere l'art. 23 del regolamento stesso;

Considerato che, con la medesima delibera, l'Autorità ha contestualmente ritenuto di avviare una procedura di consultazione pubblica per la revisione del citato regolamento, stabilendo che tale procedura di consultazione pubblica avrebbe dovuto concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul sito istituzionale dell'Autorità, termine entro il quale i soggetti interessati avrebbero potuto far pervenire eventuali osservazioni;

Considerato che non sono pervenute osservazioni nel corso della consultazione pubblica disposta dall'Autorità;

Ritenuto di procedere alla modifica del citato regolamento attuativo in materia di conflitto di interessi, con particolare riguardo agli articoli 9, 14 e 22 e agli articoli 23 e 24, che vengono aggiunti;

Delibera:

Di approvare in via definitiva la modifica del citato regolamento attuativo in materia di conflitto di interessi, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 9, 14 e 22 e agli articoli 23 e 24, che vengono aggiunti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il regolamento con le modifiche approvate è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 maggio 2016

Il Presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

ALLEGATO

REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO I CRITERI DI ACCERTAMENTO E LE PROCEDURE ISTRUTTORIE RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215, RECANTE NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 20 luglio 2004, n. 215;

b) per Autorità, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

c) per collegio, l'organo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Capo I

CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Nell'esercizio delle attribuzioni ad essa demandate dalla legge, l'Autorità prende in considerazione gli atti o le omissioni, posti in essere nello svolgimento delle funzioni, anche normative e di iniziativa legislativa, inerenti alla carica di governo ricoperta dai soggetti indicati dall'art. 1, comma 2, della legge.

2. Le condotte omissive che assumono rilievo ai fini dell'accertamento del conflitto di interessi sono quelle poste in essere in violazione di un obbligo giuridico derivante dalla legge o da altra fonte del diritto.

3. Nei casi in cui la funzione di governo è esercitata da un organo collegiale, assumono rilevanza anche la formulazione di una proposta per l'adozione di un atto o la partecipazione alla deliberazione collegiale.

Art. 3.
Criteri di carattere generale

Ai fini dell'accertamento delle situazioni di incompatibilità, si considerano:

a) cariche o uffici: incarichi o funzioni a prescindere dalla loro qualificazione formale, dalla loro rilevanza interna o esterna, e dalla circostanza che siano remunerati o meno;

b) compiti di gestione: attività di amministrazione o di controllo che, indipendentemente dalla loro qualificazione formale, si traducono nella possibilità di gestire o influenzare in qualunque modo la conduzione degli affari sociali o le attività di rilievo imprenditoriale;

c) materie o settori connessi con la carica di governo: qualunque ambito di attività che abbia inerenza diretta o indiretta con gli interessi pubblici tutelati nell'esercizio della carica di governo;

d) impresa: qualsiasi entità che esercita un'attività economica quali che siano il suo stato giuridico e le sue modalità di finanziamento.

Art. 4.
Conflitto di interessi per incompatibilità

Quando il titolare di una carica di governo si trova in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 2 della legge, l'Autorità prende in considerazione, ai fini dell'accertamento del conflitto di interessi la sola partecipazione all'adozione di un atto oppure l'omissione di un atto dovuto nell'esercizio della funzione di governo.
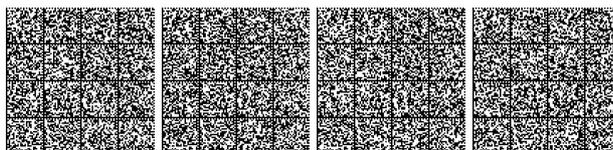
Art. 5.
Conflitto di interessi per incidenza sul patrimonio

1. In assenza di una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 2 della legge, ai fini dell'accertamento del conflitto di interessi l'Autorità verifica che l'atto o l'omissione abbiano un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio dei soggetti di cui all'art. 3 della legge e siano idonei ad arrecare danno all'interesse pubblico.

2. Nell'accertamento dell'incidenza specifica e preferenziale l'Autorità prende in considerazione qualsiasi vantaggio che in modo particolare, ancorché non esclusivo, si può determinare nel patrimonio dei soggetti di cui all'art. 3 della legge, anche se l'azione di governo è formalmente destinata alla generalità o ad intere categorie di soggetti.

3. Il patrimonio su cui deve essere accertata l'incidenza specifica e preferenziale è costituito dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo ad una persona fisica o giuridica.

4. Sussiste danno per l'interesse pubblico in tutti i casi in cui l'atto o l'omissione del titolare della carica di governo sono idonei ad alterare il corretto funzionamento del mercato.

5. Il danno per l'interesse pubblico sussiste altresì quando l'incidenza specifica e preferenziale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, è frutto di una scelta manifestamente ingiustificata in relazione ai fini istituzionali cui è preordinata l'azione di governo.

Art. 6.
Condotte delle imprese

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge le imprese ivi indicate hanno l'obbligo di astenersi da qualsiasi condotta idonea a trarre vantaggio da atti od omissioni in conflitto di interessi ancorché tale condotta sia posta in essere nell'esercizio di una facoltà prevista nell'atto medesimo.

2. Ai fini della violazione del suddetto obbligo non è rilevante il ruolo o la qualifica formale all'interno dell'impresa dei soggetti che hanno posto in essere la condotta.

3. Nella valutazione delle condotte delle imprese ai sensi dell'art. 6, comma 8 della legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Capo II

DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E RELATIVO PROCEDIMENTO

Art. 7.
Dichiarazioni sulle situazioni di incompatibilità

1. Le dichiarazioni riguardanti le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge devono essere comunicate all'Autorità entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo.

2. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo devono essere comunicate le dichiarazioni riguardanti l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge.

3. Le comunicazioni sono presentate secondo i moduli predisposti dall'Autorità e pubblicati nel bollettino di cui all'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Se l'Autorità necessita di ulteriori informazioni o chiarimenti in relazione alla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo ne informa il dichiarante assegnando allo stesso un congruo termine per fornire le informazioni o i chiarimenti richiesti. In tal caso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, comma 5, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la dichiarazione.

5. Ogni successiva variazione delle situazioni dichiarate deve formare oggetto, entro venti giorni dal suo verificarsi, di analoga dichiarazione.

Art. 8.
Avvio del procedimento

1. Nei casi di presunta violazione dell'art. 2 della legge, l'Autorità, valutate preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di incompatibilità ovvero d'ufficio, delibera l'avvio del procedimento.

2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.

3. L'Autorità dà comunicazione dell'avvio del procedimento al titolare della carica di governo interessato.

Art. 9.
Conclusione del procedimento

1. Se l'Autorità, all'esito del procedimento, accerta la sussistenza della situazione di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 1, della legge, richiede agli organismi e alle autorità competenti di provvedere all'adozione degli atti di cui all'art. 6, comma 1, della legge.

2. L'Autorità dà comunicazione di tale richiesta al titolare della carica di governo e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, II periodo, della legge n. 215/2004, l'Autorità dà comunicazione dell'esito del procedimento all'interessato e all'eventuale segnalante, nonché all'ente di diritto pubblico o alla società presso i quali l'interessato ricopre l'incarico, la carica o l'ufficio.

Capo III

CONFLITTO DI INTERESSI E RELATIVI PROCEDIMENTI

Art. 10.
Dichiarazioni sulle attività patrimoniali e partecipazioni azionarie

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge, ivi comprese quelle ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge rese dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo, devono essere trasmesse all'Autorità dal titolare della carica di governo entro novanta giorni dall'assunzione della carica.

2. Ogni successiva variazione dei dati patrimoniali forniti deve formare oggetto, entro venti giorni dal suo verificarsi, di analoga dichiarazione.

3. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato nel bollettino di cui all'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Art. 11.
Avvio dei procedimenti

1. L'Autorità, valutate preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilità e ammissibilità della questione, nei casi di presunte violazioni dell'art. 3 e dell'art. 6, comma 8, della legge, delibera l'avvio del procedimento al fine di svolgere le verifiche di competenza.

2. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare gli elementi essenziali in merito alle presunte violazioni, il termine di conclusione, il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.

3. Nel caso di presunta violazione dell'art. 3 della legge l'Autorità dà comunicazione dell'avvio del procedimento al titolare della carica di governo nonché ai soggetti sul cui patrimonio si produce l'eventuale incidenza specifica e preferenziale.

4. Nel caso di presunta violazione dell'art. 6, comma 8, della legge l'Autorità dà comunicazione dell'avvio del procedimento al titolare della carica di governo, eventualmente al coniuge o ai parenti entro il 2° grado, nonché all'impresa o società facente capo a tali soggetti o da questi controllata.

Art. 12.
Conclusione dei procedimenti

1. Se l'Autorità, all'esito del procedimento, accerta la sussistenza della situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 3 della legge, ne informa gli interessati e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Se nel corso del procedimento viene accertata una situazione di incompatibilità, l'Autorità richiede agli organismi e alle autorità competenti di provvedere all'adozione degli atti di cui all'art. 6, comma 1,
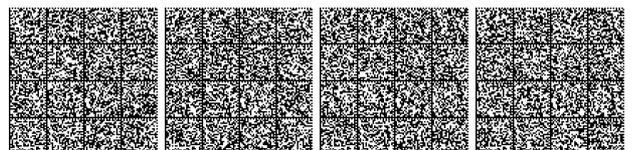
della legge. L'Autorità dà comunicazione di tale richiesta all'interessato e riferisce ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Nei casi in cui l'Autorità accerta la violazione di cui all'art. 6, comma 8, della legge, diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive, assegnando un termine ai fini dell'ottemperanza. L'Autorità comunica il provvedimento agli interessati e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 13.
Inottemperanza

1. In caso di inottemperanza alla delibera di cui all'art. 12, comma 3, del presente regolamento l'Autorità infligge le sanzioni pecuniarie previste all'art. 6, comma 8, della legge.

2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 8-12 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 14.
Partecipazione al procedimento

1. Possono partecipare ai procedimenti i soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento.

2. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di:

a) accedere agli atti del procedimento;

b) presentare memorie scritte e documenti.

3. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio agli interessati della comunicazione delle risultanze istruttorie e della data di chiusura dell'istruttoria, con indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui gli stessi possono presentare memorie scritte e documenti.

Art. 15.
Poteri di accertamento

Nell'ambito dei procedimenti l'Autorità esercita i poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e in particolare può, in ogni momento del procedimento, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini del procedimento; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento.

Art. 16.
Richieste di informazioni e di esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono sinteticamente indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento che dovrà essere congruo in relazione all'oggetto della richiesta;

d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti.

2. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale.

Art. 17.
Ispezioni

1. Il collegio autorizza le ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti utili ai fini del procedimento. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l'esibizione degli atti.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l'oggetto dell'accertamento.

3. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

4. I funzionari dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio;

b) controllare i documenti e prenderne copia;

c) richiedere informazioni e spiegazioni orali.

5. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

6. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

7. Nello svolgimento dell'attività ispettiva, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dei militari della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 18.
Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento, il collegio autorizza perizie e analisi anche di natura statistica ed economica, nonché la consultazione di esperti.

2. La delibera con la quale sono disposte le perizie e le analisi nonché i risultati definitivi delle stesse sono comunicati, ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 14, comma 2, del presente regolamento, ai soggetti cui il procedimento si riferisce.

Art. 19.
Collaborazione con altri organi

1. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui alla legge, corrisponde e si avvale della collaborazione degli organi delle amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti della legge con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

2. L'Autorità, agli stessi fini, può altresì richiedere la collaborazione della Guardia di finanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e dell'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Art. 20.
Accesso ai documenti

1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità nei procedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto solo ai soggetti direttamente interessati di cui all'art. 14 del presente regolamento.

2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese coinvolte nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio oppure ai fini dell'accertamento.

3. Sono sottratti all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti. Possono essere sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del collegio.

4. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta, che deve contenere l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi.
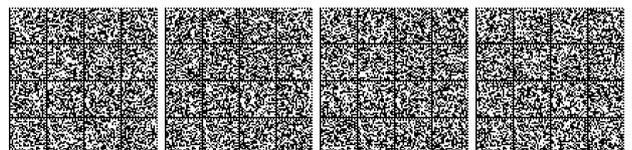
5. L'ufficio, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma precedente, ne dà comunicazione motivata agli interessati.

6. L'ufficio può disporre motivatamente il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge e comunque non oltre la comunicazione di cui all'art. 14, comma 3, del presente regolamento.

7. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

Art. 21.
Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale, redatto in forma sintetica, è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dall'interessato o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

2. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.

3. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti che ne facciano richiesta.

Ai soli fini della predisposizione del verbale può essere effettuata registrazione fonografica delle dichiarazioni rese.

Art. 22.
Comunicazioni

Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna a mano contro ricevuta.

Art. 23.
Pubblicità delle decisioni

I provvedimenti di avvio e di chiusura dei procedimenti di cui agli articoli 9 e 12 del presente regolamento sono pubblicati, entro venti giorni dalla loro adozione, nel bollettino presente sul sito istituzionale dell'Autorità.

L'Autorità, valutando eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dall'interessato, pubblica sul medesimo bollettino i pareri resi su istanza dell'interessato e dà notizia, con adeguate modalità informative, delle decisioni di archiviazione adottate.

Art. 24.
Disposizioni finali

Il presente regolamento, con le modifiche approvate, è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

16A04362

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL DEMANIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ferrara

Con decreto del direttore regionale per l'Emilia Romagna dell'Agenzia del demanio prot. n. 2016/3765 del 7 marzo 2016 è stato dichiarato il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'art. 829 c.c., del terreno sito in comune di Ferrara, censito al C.T. al foglio 298, p.lla 527.

16A04366

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 13

Con decreto n. 7276 del 31 maggio 2016 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, sono approvati i Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 13.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

16A04349

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «On Stage società cooperativa sociale», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 866 decreto direttoriale 19 maggio 2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile, della cooperativa «On Stage Società cooperativa sociale» con sede in Trieste, C.F. 01113840324, costituita addì 7 settembre 2006 per rogito notaio dott. Camillo Giordano di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bussani, con studio in Trieste, via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A04363

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, recante: "Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta". (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2016).

Nel bando allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 16, prima colonna, all'art. 3, comma 3, terzo rigo, dove è scritto: "…*distinti dalle ulteriori iniziative per le quali si richiede il finanziamento*, e proposte che interessano anche i *comuni contermini alla città capoluogo* all'interno del perimetro metropolitano." leggasi: " …*sottoscritti dal Sindaco del comune medesimo*, e proposte che interessano anche *gli altri comuni* all'interno del perimetro metropolitano.";

alla pagina 16, seconda colonna, all'art. 5, comma 1, terzo rigo, dove è scritto "…o da un *loro* delegato…" leggasi: "…o da un *suo* delegato…";

ed infine, alla pagina 16, seconda colonna, all'art. 5 comma 1, lettera *e)*, terzo rigo, dove è scritto "…da parte del Comune e il decreto di nomina…" leggasi "…da parte del Comune *o delle città metropolitane* e il decreto di nomina…".

16A04516

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-136) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00